SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 agosto 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. **528.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 177, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, viene soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 177. *Laurea in scienze agrarie.* — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze agrarie è di cinque anni.

Il corso degli studi è articolato nei seguenti tre indirizzi: produzione vegetale, tecnico-economico, zootecnico.

Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo tra quelli attivati nel manifesto annuale degli studi non oltre il termine del secondo anno.

I titoli di studio sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Discipline comuni a tutti gli indirizzi:

1) anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;
2) biochimica agraria;
3) botanica generale;
3,5) botanica sistematica (semestrale);
4) chimica generale ed inorganica (semestrale);
4,5) chimica organica (semestrale);
5,5) chimica del suolo;
6,5) fisica;
7,5) genetica agraria;
8,5) istituzioni di economia e di statistica agraria;
9,5) matematica;
10) zoologia generale agraria (semestrale);
11) agronomia generale;
12) coltivazioni arboree;
13) coltivazioni erbacee;
14) costruzioni rurali e topografia;
15) economia e politica agraria;
16) estimo rurale e contabilità;
17) industrie agrarie;
17,5) istituzioni di entomologia agraria (semestrale);
18) istituzioni di microbiologia agraria (semestrale);
18,5) istituzioni di patologia vegetale (semestrale);
19,5) meccanica e meccanizzazione agricola;
20,5) zootecnica;

— accertamento della conoscenza di almeno una delle lingue straniere indicate dalla facoltà nel manifesto annuale mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Discipline caratterizzanti gli indirizzi:

Indirizzo di «produzione vegetale»:

— arboricoltura generale (in sostituzione di «coltivazioni arboree»);
21) arboricoltura speciale (semestrale) (*);
— coltivazioni erbacee speciali (*) (in sostituzione di «coltivazioni erbacee»);
22) fisiologia delle piante coltivate;
22,5) entomologia agraria (in sostituzione di «istituzioni di entomologia agraria»);
23) irrigazione e drenaggio (semestrale) (*);
23,5) microbiologia agraria (in sostituzione di «istituzioni di microbiologia agraria»);
24,5) miglioramento genetico delle piante agrarie;
25) orticoltura (semestrale) (*);
25,5) patologia vegetale (in sostituzione di «istituzioni di patologia vegetale»).

Indirizzo «tecnico-economico»:

21,5) economia agraria (in sostituzione di «economia e politica agraria»);
— politica agraria (in sostituzione di «economia e politica agraria»;

22) entomologia agraria (in sostituzione di «istituzioni di entomologia agraria»);
23) estimo rurale (in sostituzione di «estimo rurale e contabilità»);
— contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura (in sostituzione di «estimo rurale e contabilità»);
24) economia del mercato dei prodotti agricoli;
25) idraulica agraria;
— meccanizzazione agricola (in sostituzione di «meccanica e meccanizzazione agricola»);
25,5) patologia vegetale (in sostituzione di «istituzioni di patologia vegetale»);

Indirizzo «zootecnico»:
21,5) fisiologia degli animali in produzione zootecnica;
22) foraggicoltura (semestrale);
22,5) microbiologia agraria (in sostituzione di «istituzioni di microbiologia agraria»);
23,5) nutrizione e alimentazione animale;
— zootecnica generale e miglioramento genetico (in sostituzione di «zootecnica»);
24,5) zootecnica speciale I;
25,5) zootecnica speciale II.

(*) Discipline che in determinati orientamenti possono essere sostituite dalla facoltà con corsi a svolgimento più ampio, purché attivate e afferenti alla stessa area disciplinare, fermo restando in 31 il numero complessivo delle annualità come verrà specificato di volta in volta nel manifesto annuale.

Art. 178. *Orientamenti.* — Ogni indirizzo è articolato in «orientamenti» stabiliti dalle singole sedi nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive 31 annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

La facoltà stabilirà le esercitazioni che formeranno parte integrante degli insegnamenti delle singole discipline. Gli esami di profitto possono essere integrati da prove pratiche. Il voto, però, è complessivo.

Art. 179. *Laurea.* — Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a 31 discipline annuali o equivalenti (2 discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali ed avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da 3 a 6 mesi presso aziende della facoltà o aziende riconosciute dalla facoltà con apposite convenzioni ed indicate nel manifesto annuale degli studi.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta al candidato su argomento scelto d'accordo col professore della materia, in una delle materie di indole professionale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze agrarie con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Elenco in ordine alfabetico delle discipline del corso di laurea in scienze agrarie

A

Acarologia agraria
Acquicoltura
Agricoltura e sviluppo economico
Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Agrotecnica e conservazione del suolo
Agrumicoltura
Algologia
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Analisi chimico-agrarie
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei residui di fitofarmaci
Analisi dei prodotti alimentari
Analisi dei sistemi produttivi
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Anatomia vegetale
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Applicazioni fitoiatriche
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Approvvigionamento energetico in agricoltura
Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Architettura rurale
Aridocoltura
Assetto del territorio agricolo e forestale
Avicoltura
Avicoltura e coniglicoltura

B

Bachicoltura
Batteriologia fitopatologica
Biochimica
Biochimica agraria
Biochimica degli alimenti
Biochimica del suolo
Biochimica industriale
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Biofisica
Biologia agraria
Biologia cellulare

Biologia generale
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Biomatematica
Biotecnologia dei microrganismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione agricola
Catasto terreni e fabbricati
Cerealicoltura
Chimica
Chimica agraria
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fito-regolatori
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle fermentazioni
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica lattiero-casearia
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Citologia ed embriologia vegetale
Citogenetica vegetale
Citogenetica zootecnica
Citotassonomia vegetale
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Climatologia e geopedologia
Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni legnose ornamentali
Colture erbacee industriali
Colture protette
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Complementi di costruzioni rurali
Complementi di idraulica agraria
Complementi di meccanica agraria
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche

D

Danni alle colture da avversità atmosferiche
Demografia zootecnica
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Disegno tecnico e materiali
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale
Ecologia
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Ecologia forestale
Ecologia microbica
Ecologia vegetale agraria
Ecologia zootecnica
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia ed uso del territorio
Economia montana e forestale
Elementi di diritto pubblico e privato
Elementi di fisica
Elementi di matematica
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elementi di patologia vegetale
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Elettrificazione agricola
Enologia
Entomologia agraria

Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Enzimologia
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Erosione e conservazione del suolo
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica

F

Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Finanziamento e credito in agricoltura
Fisica
Fisica del terreno agrario
Fisica tecnica
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fisiologia vegetale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitoiatria
Fitomizologia
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinamenti ambientali
Flora mellifora e impollinazione
Floricoltura
Fondamenti di chimica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Foraggicoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica dei microrganismi
Genetica della produzione sementiera
Geobotanica
Geologia applicata
Geopedologia

I

Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà agraria)
Igiene degli allevamenti e profilassi
Igiene per l'industria alimentare
Immunogenetica zootecnica
Impianti aziendali
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Industrie chimico-forestali
Infestanti del legname
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Ingegneria zootecnica
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Irrigazione e drenaggio
Ispezione degli alimenti di origine animale
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di entomologia agraria
Istituzioni di genio rurale
Istituzioni di microbiologia agraria
Istituzioni di patologia vegetale
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni di tecnologie alimentari
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura

L

Legislazione agraria
Legislazione alimentare
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Lotta alle malerbe
Lotta biologica e integrata
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

M

Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli

Malattie delle colture industriali da legno
Matematica
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle aziende zootecniche
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Mineralogia del suolo
Mineralogia e geologia
Modellistica e programmazione della meccanizzazione in agricoltura
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Motori e trattrici agricole

N

Nematologia agraria
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Nutrizione minerale delle piante

O

Olivicoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale

P

Paesaggistica, parchi e giardini
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Patologia apicola
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Piante ornamentali
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Pomologia
Principi di economia agraria
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Prodotti chimici di uso agrario
Prodotti delle sementi ortive e floreali
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

R

Residui e additivi alimentari
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Risorse genetiche agrarie

S

Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Sistemazione ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali

Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura

T

Tappeti erbosi
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica dei mezzi di trasporto in agricoltura
Tecnica del diserbo
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnica mangimistica
Tecnica vivaistica
Tecniche delle colture irrigue
Tecniche di lotta aniparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Tecniche di protezione delle colture
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia delle fermentazioni
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie chimico-agrarie
Tecnologie energetiche per l'agricoltura
Tecnologie fisiche in agricoltura
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trasformazioni montane e rimboschimento
Trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque

U

Urbanistica rurale
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

V

Valore alimentare e qualità degli ortaggi
Valutazioni ed amministrazione forestali
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Viabilità rurale
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee
Viticoltura

Z

Zoocolture
Zooeconomia
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria (semestrale)
Zootecnica
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Elenco delle predette discipline del corso di laurea in scienze agrarie suddivise per aree disciplinari

Area n. 1. — AGRONOMIA

Agrometerologia
Agrometerologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Agrotecnica e conservazione del suolo
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Aridocoltura
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Cerealicoltura
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Colture erbacee industriali
Ecologia
Ecologia vegetale agraria
Fisica del terreno agrario
Foraggicoltura
Istituzioni di agricoltura
Lotta alle malerbe
Metodologia sperimentale in agricoltura

Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica del diserbo
Tecnica delle colture irrigue

Area n. 2. — BOTANICA

Algologia
Anatomia vegetale
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica
Cartografia e fotointerpretazione agricola
Citologia ed embriologia vegetale
Citotassonomia vegetale
Ecofisiologia vegetale
Ecologia forestale
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia vegetale
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitosociologia
Geobotanica
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

Area n. 3. — CHIMICA AGRARIA

Analisi chimico-agrarie
Analisi dei residui di fitofarmaci
Biochimica agraria
Biochimica del suolo
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Chimica
Chimica agraria
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Fondamenti di chimica agraria
Industrie chimico-forestali
Mineralogia e geologia
Nutrizione minerale delle piante
Prodotti chimici di uso agrario
Tecnologie chimico-agrarie
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

Area n. 4. — COLTIVAZIONI ARBOREE

Agrumicoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni legnose ornamentali
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Fisiologia post raccolta dei prodotti frutticoli
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Olivicoltura
Pomologia
Tecnica vivaistica
Viticoltura

Area n. 5. — COSTRUZIONI RURALI

Architettura rurale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Complementi di costruzioni rurali
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Urbanistica rurale
Viabilità rurale

Area n. 6. — ECONOMICO-ESTIMATIVA

Agricoltura e sviluppo economico
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei sistemi produttivi
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura

Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia ed uso del territorio
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e subtropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Elementi di diritto pubblico e privato
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Finanziamento e credito in agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura
Legislazione agraria
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricoli alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Principi di economia agraria
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura
Trasformazione montane e rimboschimento
Valutazioni ed amministrazione forestali
Zooeconomia

Area n. 7. — ENTOMOLOGIA AGRARIA

Acarologia agraria
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Bachicoltura
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Fitomizologia
Flora mellifora e impollinazione
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia agraria
Lotta biologica e integrata
Nematologia agraria
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Patologia apicola
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria (semestrale)

Area n. 8. — FISICA

Biofisica
Elementi di fisica
Fisica

Area n. 9. — IDRAULICA AGRARIA

Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Complementi di idraulica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà agraria)
Irrigazione e drenaggio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali

Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione

Area n. 10. — INDUSTRIE AGRARIE

Analisi dei prodotti alimentari
Biochimica
Biochimica degli alimenti
Biochimica industriale
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica lattiero-casearia
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Enologia
Enzimologia
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Fisica tecnica
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Istituzioni di tecnologie alimentari
Legislazione alimentare
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Residui e additivi alimentari
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e subtropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie fisiche in agricoltura
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque

Area n. 11. — LINGUE

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Area n. 12. — MATEMATICA

Biomatematica
Elementi di matematica
Matematica

Area n. 13. — MECCANICA AGRARIA

Approvvigionamento energetico in agricoltura
Complementi di meccanica agraria
Disegno tecnico e materiali
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elettrificazione agricola
Erosione e conservazione del suolo
Ergotecnica, infortùnistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Impianti aziendali
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Istituzioni di genio rurale
Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle aziende zootecniche
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Modellistica e programmazione della meccanizzazione in agricoltura
Motori e trattrici agricole
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnica dei mezzi di trasporto in agricoltura
Tecnologie energetiche per l'agricoltura

Area n. 14. — MICROBIOLOGIA AGRARIA

Biotecnologia dei microorganismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Chimica delle fermentazioni
Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi
Igiene per l'industria alimentare
Ispezione degli alimenti di origine animale
Istituzioni di microbiologia agraria
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Tecnologia delle fermentazioni

Area n. 15. — MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE AGRARIE

Citogenetica vegetale
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica della produzione sementiera

Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Risorse genetiche agrarie

Area n. 16. — ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Colture protette
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Floricoltura
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale
Paesaggistica, parchi e giardini
Piante ornamentali
Produzione delle sementi ortive e floreali
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Tappeti erbosi
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecniche di protezione delle colture
Valore alimentare e qualità degli ortaggi

Area n. 17. — PATOLOGIA VEGETALE

Applicazioni fitoiatriche
Batteriologia fitopatologica
Danni alle colture da avversità atmosferiche
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Diserbanti
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Elementi di patologia vegetale
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitoiatria
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinamenti ambientali
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di patologia vegetale
Malattie delle colture industriali da legno
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee

Area n. 18. — PEDOLOGIA

Climatologia e geopedologia
Difesa e conservazione del suolo
Erosione e conservazione del suolo
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Geologia applicata
Geopedologia
Mineralogia del suolo
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale

Area n. 19. — PRODUZIONE ANIMALE

Acquicoltura
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Approvvigionamento e industrie degli alimenti di origine animale
Avicoltura
Avicoltura e coniglicoltura
Citogenetica zootecnica
Conigliocoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Demografia zootecnica
Ecologia zootecnica
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Igiene degli allevamenti e profilassi
Immunogenetica zootecnica
Ingegneria zootecnica
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Tecnica mangimistica
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine

Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Zoocolture
Zootecnica
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Ogni insegnamento, a giudizio della facoltà, nel manifesto potrà avere durata semestrale o annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1986
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 344

86G0872

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1986, n. **529.**

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Università di Roma;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate;

Considerato che in alcune facoltà di giurisprudenza figurano, oltre il corso di laurea in giurisprudenza, anche altri corsi di laurea, quale quello di scienze politiche;

Vista la necessità di riequilibrare le iscrizioni presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti;

Rilevata quindi, la necessità di accogliere la richiesta della seconda Università di Roma di istituire il corso di laurea in economia e commercio presso la facoltà di giurisprudenza;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La facoltà di giurisprudenza della seconda Università di Roma può rilasciare anche la laurea in economia e commercio.

Art. 2.

Lo statuto della seconda Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Il punto 1) dell'art. 11 — facoltà e corsi di laurea — è soppresso e così sostituito:

1) facoltà di giurisprudenza, con i corsi di laurea in giurisprudenza ed economia e commercio.

L'art. 30 — corsi di laurea — è soppresso e così sostituito:

Art. 30 - *Corsi di laurea.* — La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza ed in economia e commercio.

Dopo l'art. 34 è inserito, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, il seguente nuovo art. 35, relativo al corso di laurea in economia e commercio.

Art. 35 - *Corso di laurea in economia e commercio.* — *A*) La durata del corso per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

B) Possono chiedere l'iscrizione al corso di laurea in economia e commercio coloro che siano in possesso di titolo di studio idoneo per legge.

C) Sono insegnamenti fondamentali del corso di studi per la laurea in economia e commercio in conformità alla tabella VIII dell'ordinamento didattico universitario:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) diritto commerciale (biennale);
4) matematica generale;
5) matematica finanziaria (biennale);
6) statistica (biennale);
7) economia politica (biennale);
8) diritto del lavoro;
9) scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) economia e politica agraria;

11) politica economica e finanziaria;
12) storia economica;
13) geografia economica (biennale);
14) ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) tecnica bancaria e professionale;
16) tecnica industriale e commerciale;
17) merceologia;
18) lingua francese o spagnola (triennale);
19) lingua inglese o tedesca (triennale).

D) Sono insegnamenti complementari del corso di studi per la laurea in economia e commercio i seguenti:
1) diritto della navigazione;
2) diritto industriale;
3) diritto amministrativo;
4) diritto processuale civile;
5) diritto internazionale;
6) demografia;
7) economia dei trasporti;
8) lingua araba;
9) lingua russa;
10) tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi;
11) economia e finanza delle assicurazioni;
12) diritto civile;
13) contabilità di Stato;
14) storia e critica delle dottrine economiche;
15) tecnica delle ricerche di mercato;
16) diritto fallimentare;
17) diritto tributario;
18) tecnica dei crediti speciali;
19) matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
20) diritto delle assicurazioni;
21) elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;
22) ragioneria pubblica;
23) econometria;
24) economia internazionale;
25) economia monetaria e creditizia;
26) economia del lavoro;
27) economia dei Paesi in via di sviluppo;
28) istituzioni di diritto e procedura penale;
29) diritto della previdenza sociale;
30) economia politica (3° è 4° anno);
31) statistica (3° anno);
32) scienza delle finanze e diritto finanziario (2° anno);
33) politica economica e finanziaria (2° anno);
34) diritto pubblico dell'economia;
35) economia matematica;
36) diritto regionale;
37) tecnica del mercato mobiliare;
38) diritto bancario;
39) organizzazione aziendale;
40) tecniche e politiche di vendita;
41) finanza aziendale;
42) diritto commerciale europeo;
43) politica economica regionale;
44) economia sanitaria;
45) teoria della traslazione dei tributi;
46) economia di mercato dei prodotti agricoli;
47) politica agraria della CEE;
48) agricoltura e sviluppo economico;
49) lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese;
50) tecnologia dei cicli produttivi;
51) tecnica del commercio internazionale;
52) diritto privato comparato;
53) diritto agrario;
54) diritto e legislazione bancaria;
55) diritto commerciale, internazionale e comunitario;
56) diritto delle Comunità europee;
57) diritto penale commerciale;
58) economia aziendale;
59) diritto delle imprese;
60) diritto valutario;
61) scienza dell'amministrazione;
62) economia politica industriale;
63) diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
64) economia dele scelte pubbliche;
65) economia delle fonti di energia;
66) economia regionale;
67) economia delle aziende industriali;
68) economia delle aziende commerciali;
69) economia delle aziende di credito;
70) teoria e politica dello sviluppo economico;
71) storia e politica monetaria;
72) analisi economica;
73) economica delle popolazioni;
74) economia dell'istruzione;
75) economia dello spazio e assetto del territorio;
76) informatica;
77) organizzazione economica internazionale;
78) economia della Comunità europea;
79) sistemi economici comparati;
80) economia degli impianti industriali;
81) istituzioni di diritto commerciale.

Gli insegnamenti di «diritto commerciale» e di «geografia economica» comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1986
Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 327

86G0882

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 1986), **coordinato con la legge di conversione 9 agosto 1986, n. 488** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 18 agosto 1986, nonché avviso di rettifica ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 22 agosto 1986), **recante: «Provvedimenti urgenti per la finanza locale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Titolo I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

Art. 1.

Bilancio

1. Per l'anno 1986, i bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane sono deliberati entro il 31 luglio 1986. In relazione a tale termine sono corrispondentemente differiti gli altri termini per gli adempimenti connessi. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 1-bis.

Controllo della gestione

1. *I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.*

2. *Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al consuntivo dell'esercizio relativo.*

3. *La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario è adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi.*

4. *Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, è allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale.*

Art. 2.

Trasferimenti delle regioni

1. Qualora non sia intervenuta diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1986 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1985, maggiorati del 6 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Finanziamenti degli enti locali e delle comunità montane

1. Per l'anno 1986 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.600 miliardi, di cui lire 1.440 miliardi per i comuni e lire 160 miliardi per le province;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo è maggiorato, per i mutui contratti nell'anno 1985, di lire 1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province. È inoltre maggiorato di lire 1.050 miliardi per i mutui contratti nell'anno 1986 con la stessa ripartizione;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 28,6 miliardi.

Art. 4.

Fondo ordinario per la finanza locale

1. Il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera *a*), è ripartito dal Ministero dell'interno tra le province e i comuni secondo le disposizioni dei successivi commi.

2. I rispettivi contributi sono calcolati sulla base dell'ammontare delle somme attribuite a ciascuna provincia ed a ciascun comune per l'anno 1985, in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 nonchè degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887; fanno eccezione alla detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981.

3. Per le province il contributo ordinario ad esse spettante è pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ed è corrisposto nel 1986.

4. Per i comuni il contributo ordinario ad essi spettante è pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ridotto del 2,25 per cento. Detto contributo nell'anno 1986 è corrisposto per il 93,05 per cento dell'ammontare assunto a base del calcolo e nell'anno 1987 per il 4,70 per cento dello stesso ammontare. Al finanziamento della spesa relativa al contributo ordinario da erogarsi ai comuni nel 1987 si provvede con una o più anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1987, al tesoro dello Stato sino ad un importo complessivo di 815 miliardi di lire. Le anticipazioni vengono rimborsate in dieci anni, al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti, con annualità costanti posticipate. Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con i poteri del consiglio di amministrazione, e vengono comunicate al consiglio stesso nella prima utile adunanza.

5. Alla corresponsione dei contributi ordinari provvede il Ministero dell'interno. I contributi ordinari dovuti nell'anno 1986 sono corrisposti in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre.

6. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, *entro il 15 settembre 1986*, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - Sezione enti locali. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

7. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 6, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 5.

Fondo perequativo per la finanza locale

1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle province, come segue:

a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati dell'ISTAT;

b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quale risulta dai certificati del conto consuntivo 1983, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

c) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

2. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai comuni, come segue:

a) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati dell'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

Art. 6.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

1. A valere sul fondo di cui al presente articolo 3, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonché nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, dagli articoli 7 e

13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985 previa detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti, nonché degli interessi di pre-ammortamento relativi ai mutui contratti negli anni 1982 e 1983. È autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtù delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera *a)*. A titolo di ulteriore concorso negli oneri derivanti ai comuni ed alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui. I contributi sono determinati calcolando per i mutui di cui al diciassettesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento, ferme restando le disposizioni contenute nello stesso diciassettesimo comma;

c) per i mutui contratti nell'anno 1985 dalle province e dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, il contributo erariale è commisurato ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Il concorso dello Stato è corrisposto per i mutui contratti con istituti diversi nella misura della rata di ammortamento, per la parte di ammortamento a carico degli enti locali, calcolando una rata costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto a partire dai mutui contratti con istituti diversi;

d) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1986 entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

e) per i mutui contratti dalle province nell'anno 1986 in misura pari a L. 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere *c)*, *d)* ed *e)* con la presentazione, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986 e del 28 febbraio 1987, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui contratti a decorrere dal 1985, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 1, lettere *d)* ed *e)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi di cui al presente articolo non costituiscono contributi in conto interessi.

6. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

Art. 7.

Fondo ordinario per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui all'articolo 3, lettera *d)*, il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano delle comunità e la sua erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 agosto 1986 al Ministero dell'interno di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

2. Alla tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nella voce «comunità montane» è aggiunta, dopo la parola: «complessiva», la parola: «montana».

3. È autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

4. Si applicano alle comunità montane, per quanto riguarda il bilancio e la contabilità, le norme stabilite per il comune della stessa comunità che conta il maggior numero di abitanti.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono da intendersi equiparati a quelli dei consorzi i mutui contratti dalle comunità montane.

Art. 8.

Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali

1. Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunità montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. I pagamenti sono effettuati tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

2. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito.

3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno è autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione fino a cinque anni, con gravame di interessi al tasso *riconosciuto sui depositi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione*. Sono soggette alla rateizzazione tutte le rettifiche, in corso di esecuzione, anche conseguenti a maggiori erogazioni disposte negli anni precedenti, con efficacia dalla data dell'autorizzazione alla dilazione del recupero.

4. Non si fa luogo a ripetizioni dei trasferimenti già eseguiti in favore di comuni, province e comunità montane e si dà esecuzione a quelli disposti in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1985, n. 789, 28 febbraio 1986, n. 47 e 30 aprile 1986, n. 133, nei limiti in cui siano conformi alle norme del presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni sui mutui agli enti locali

1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo, e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

4. Per i mutui contratti nell'anno 1985 si applicano le disposizioni di cui al comma ventitreesimo dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

5. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

6. Le somme retrocesse agli enti locali dagli istituti di credito in correlazione all'importo da somministrare a valere sui mutui concessi ed in ammortamento, ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato a norma delle disposizioni sul sistema della tesoreria unica, non costituiscono reddito imponibile. Le ritenute *operate fino al 30 dicembre 1985* su dette somme ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di imposta sia a titolo di acconto, rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

Art. 9-bis.

Contrazione di mutui da parte di aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili

1. *Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente proprietario, e le società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali. Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.*

2. *Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata, da ultimo, dalla legge 3 novembre 1971, n. 1069.*

3. *Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, è consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la gestione di servizi in concessione o appaltati a terzi ovvero gestiti direttamente in economia, esclusivamente qualora si accresca l'efficienza del servizio* e non *si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.*

4. *È in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi servizi, comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali, nonché la costituzione di nuove aziende speciali consorziali in sostituzione di una o più preesistenti aziende speciali municipalizzate da porre, contestualmente, in liquidazione.*

Art. 10.

Mutui con la Cassa depositi e prestiti

1. Per il 1986, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto nell'esercizio sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Per l'anno 1986 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato.

3. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

4. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità riserva un importo complessivo di 500 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

5. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

6. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al comma 5 entro il 31 luglio 1986. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

6-bis. *Limitatamente alla costruzione e al completamento di opere volte alla protezione dell'ambiente, tra le quali collettori ed impianti di depurazione, l'onere di ammortamento non coperto da contributo regionale è assunto a carico del bilancio dello Stato nei comuni i cui territori siano stati interamente vincolati con apposito decreto ministeriale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificata ed integrata dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. La spesa è finanziata con i fondi detratti dalle somme trasferite ai sensi del comma 1, lettera* a), *dell'articolo 6 sui mutui estinti.*

7. L'indennità di mora di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è riferita ai soli giorni di ritardato versamento.

Art. 11.

Edilizia scolastica

1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2, comma secondo, lettera *c)*, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:

a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, *i conservatori di musica e le accademie di belle arti*;

b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:

1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali è da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;

2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, *o finanziate da comuni e province con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali o con mezzi propri*, previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, *compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti,* tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica;

4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonché di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso.

3. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato.

4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera *b)* sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.

6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere formulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.

8. In caso di mancata trasmissione del programma da parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del sovrintendente scolastico regionale.

9. I programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso inutilmente tale termine si osservano le disposizioni di cui al precedente comma 8.

10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.

11. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei due esercizi successivi.

Art. 12.

Servizi pubblici a domanda individuale

1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

Titolo II

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 13.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e imposta sui cani

1. Limitatamente all'anno 1986 i comuni hanno facoltà di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 30 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 31 luglio 1986. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni si applicano entrambe sulla tassa di base.

2. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e l'imposta sui cani dovute per l'anno 1986, salvo che non siano già state iscritte in ruoli resi esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1986, sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione con scadenza nel mese di novembre 1986. Con le medesime modalità è riscossa la maggiorazione di cui al comma 1.

Art. 14.

Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tasse di occupazione

1. Le tariffe obbligatorie di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, sono aumentate con decorrenza dal 1° gennaio 1986 del 25 per cento. Per l'anno 1986 l'aumento si applica sulle tariffe obbligatorie, deliberate o prorogate per lo stesso anno 1986.

2. La facoltà riconosciuta ai comuni con il comma 1, lettera *b)*, del citato articolo 25 di aumentare di un ulteriore 30 per cento le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni è esercitata sulle tariffe aumentate ai sensi del precedente comma 1. Le relative deliberazioni devono essere adottate nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e, per l'anno 1986, entro il 31 luglio 1986, qualora non siano state precedentemente adottate.

3. Per la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al comma 1, in corso al 1° gennaio 1986, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Degli aumenti del costo del servizio si tiene conto nei limiti del tasso di svalutazione monetaria.

4. *Il minimo tariffario di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, afferente le affissioni di urgenza, notturne e festive, deve intendersi maggiorato in relazione agli aumenti intervenuti dopo la pubblicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972. I comuni possono attribuire, con motivata deliberazione del consiglio comunale, il gettito di cui sopra, in tutto o in parte, all'effettiva gestione del servizio;*

4-bis. *L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:*

«La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi nei trenta giorni precedenti la scadenza di ciascun anno. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione annuale».

4-ter. *I limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono così modificati:*

lire 900.000 per i comuni di I e II classe;
lire 600.000 per i comuni di III e IV classe;
lire 300.000 per i comuni di V, VI e VII classe.

4-quater. *Gli importi unitari finali di tariffa e i versamenti della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché delle relative sanzioni ed accessori, sono arrotondati alle cento lire superiori.*

4-quinquies. *Il diritto accessorio di lire 300, di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, si applica per il rilascio di ogni bolletta.*

4-sexies. *Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai comuni e dai concessionari, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in applicazione delle tariffe per la pubblicità luminosa od illuminata e per le pubbliche affissioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, ed al penultimo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, intese come tariffe di base.*

4-septies. *L'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle ferrovie dello Stato ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 132, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche, è sottoposta anche all'autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per quanto attiene alle affissioni, o all'autorizzazione stabilita dai singoli regolamenti comunali per quanto attiene alla pubblicità. L'autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni dalla richiesta.*

Art. 15.

Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

1. A decorrere dall'anno 1986 è data facoltà ai comuni ed alle province di istituire una addizionale sul consumo dell'energia elettrica nei limiti e secondo le modalità indicate nell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. L'addizionale è stabilita nelle seguenti misure:

a) L. 13 in favore del comune per ogni chilovattora consumato, per l'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) L. 5,5 in favore del comune e L. 5,5 in favore della provincia per ogni chilovattora consumato, per l'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

2. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo anno medesimo. Per l'anno 1986 le deliberazioni devono essere adottate e comunicate entro il 31 luglio 1986; le deliberazioni comunicate entro il 31 gennaio 1986 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1986, quelle comunicate entro il 31 marzo si applicano sui consumi verificatisi dal 1° marzo 1986, quelle comunicate entro il 31 maggio si applicano sui consumi verificatisi dal 1° maggio, quelle comunicate successivamente si applicano sui consumi verificatisi dal 1° luglio 1986.

Art. 16.

Tasse sulle concessioni comunali

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali con termine ultimo di pagamento successivo al 30 dicembre 1985.

2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16-bis.

Sostituzione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10

1. *L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:*

«Art. 12. (Destinazione dei proventi delle concessioni). — *1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutezione ordinaria del patrimonio comunale».*

Art. 17.

Canone per la raccolta e la depurazione delle acque

1. Il limite massimo previsto nel comma 30 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a lire 250. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 luglio dello stesso anno. *La tariffa del servizio fognature è elevata ad un massimo di 100 lire.*

Art. 18.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili

1. Per l'anno 1986 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 19.

Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia

1. Le entrate derivanti ai comuni di Sanremo e Venezia dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito dalla legge 27 dicembre 1928, n. 3125, nonchè al regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 62, sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si fa luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate.

Art. 20.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 25.168.600 milioni per l'anno 1986, lire 2.200.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.337.000 milioni per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 4.800.000 milioni per l'anno 1986 con quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) quanto a lire 19.123.600 milioni per l'anno 1986 e lire 137.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)»;

c) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1986, lire 2.200.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.200.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento»;

d) quanto a lire 145.000 milioni per l'anno 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Contributo in favore delle comunità montane».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA:

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione dispone, inoltre, quanto appresso:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti dagli articoli da 1 a 10, dall'articolo 11, commi 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e dal titolo III - Altre disposizioni fiscali, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, dal titolo I - Bilanci, trasferimenti e mutui, e dal titolo III - Altre disposizioni fiscali, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, nonché dal titolo I e dal titolo III del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133».

L'art. 2 della medesima legge di conversione prevede che la stessa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 1-*quater* del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), è il seguente:

«Art. 1-*quater* — 1. Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei principi sanciti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dagli statuti regionali.

2. Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.

3. Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione.

4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, udita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potrà essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.

5. La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale e annuale, predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 novembre al consiglio.

6. In pari tempo la relazione previsionale e programmatica è comunicata alla regione che può formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo.

7. La relazione previsionale e programmatica e i progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati contestualmente dal consiglio provinciale o comunale entro il 15 dicembre, previo espresso pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione.

8. La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione.

9. Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato regionale di controllo è fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate.

10. Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

11. Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento la deliberazione del bilancio diventa esecutiva».

Nota all'art. 2, comma 1:

Il D.P.R. n. 616/1977 reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

Nota all'art. 4, comma 2:

L'art. 6 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985), più volte richiamato nel presente decreto, reca una pluralità di norme. Si ritiene comunque opportuno trascrivere per intero il suo contenuto, in considerazione dei molteplici richiami contenuti nel presente decreto:

«Art. 6. — [1] Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-*bis*, 2-*ter* e 13, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 — e modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 — il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere agli enti locali, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti ai sensi del primo comma dell'articolo 13, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della citata legge 27 dicembre 1983, n. 730, e degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

[2] Per l'anno 1985, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni e delle province è fissato al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Correlativamente restano modificati gli altri termini per gli adempimenti, connessi a tale deliberazione, previsti nell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Nei comuni e nelle province ove si svolgono — entro il 15 giugno 1985 — le elezioni amministrative, se il comitato regionale di controllo formula richiesta di elementi integrativi e se tale richiesta perviene all'ente locale dopo che i consigli sono cessati dalle loro funzioni, la giunta comunale o provinciale provvede, nei termini di legge, alle integrazioni ed eventuali modifiche, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 140 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 143.

[3] Le comunità montane devono deliberare il bilancio di previsione per l'anno 1985 entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di bilancio è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione nazionale comuni e comunità montane e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

[4] I fondi perequativi per i comuni e le province istituiti ai sensi degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono stabiliti, per l'anno 1985, rispettivamente, in lire 1.324 miliardi ed in lire 203 miliardi.

[5] Ai fini della ripartizione del fondo perequativo per i comuni di cui alla lettera *c)* dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per l'anno 1985 la spesa corrente, calcolata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 5 del decreto-legge stesso, è altresì decurtata delle spese — per la parte corrispondente alle relative entrate — sostenute dai commi per lo svolgimento delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza loro trasferite ai sensi del penultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Gli enti locali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta decurtazione entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985.

[6] Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare, per l'anno 1985, ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed ai comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, una somma che assicuri un incremento dei trasferimenti ordinari statali, al netto di quelli relativi a rate di mutuo, pari al tasso programmato di inflazione. Gli importi relativi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera *c)* dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. In caso di insufficienza, l'erogazione è effettuata in proporzione alla disponibilità. La ripartizione dell'eventuale residuo fondo di cui alla lettera *c)* dell'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è effettuata secondo le norme vigenti.

[7] Ai comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza in base a norme di leggi regionali e che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è corrisposto per l'anno 1985 un contributo straordinario pari agli oneri per il personale da esse provenienti. I comuni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta spesa entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985. Gli importi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera *c)* dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

[8] I contributi per l'anno 1985 di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, da corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti sono erogati in misura pari al 60 per cento. La restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio 1986 ai comuni con popolazione da 8.001 a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio del 1986 agli altri enti. Le quote dei predetti contributi spettanti al comune di Napoli vengono interamente corrisposte entro l'anno 1985 in due rate semestrali, rispettivamente entro il 20 gennaio e il 20 giugno.

[9] Il comma 3 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1985, di apposite certificazioni sul bilancio 1985 e sul conto consuntivo 1983, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme del comma 5 dell'articolo 3 per il solo certificato sul bilancio. I comuni e le province sono altresì tenuti a presentare analogo certificato sul conto consuntivo 1984 entro il 20 settembre 1985».

[10] All'erogazione dei trasferimenti statali per l'anno 1985 si provvede in unica soluzione:

a) entro il 30 aprile 1985, per i fondi perequativi istituiti ai sensi degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

b) entro il 31 maggio 1985, per gli importi dovuti ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

c) entro il 30 settembre 1985, per gli oneri da sostenere nel 1985 per i mutui in ammortamento dal 1984 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

[11] L'erogazione dei trasferimenti di cui alla lettera *c)* del comma precedente è subordinata alla presentazione della prescritta certificazione entro il termine perentorio del 30 giugno 1985.

[12] I comuni e le province non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

[13] I consorzi di comuni, costituiti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono autorizzati a rilasciare garanzia per i contratti di mutuo, mediante delegazioni sulle entrate derivanti ai consorzi medesimi dai sovracanoni previsti dalla citata legge n. 959 del 1953.

[14] A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni e alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984 è autorizzata la spesa ulteriore di lire 662 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1985. Il concorso dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato al cento per cento dell'onere di ammortamento dei mutui assunti dai comuni e dalle province durante il 1984 con la Cassa depositi e prestiti, con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo.

[15] Il concorso dello Stato è altresì assicurato nella misura del cento per cento per l'onere di ammortamento dei mutui contratti con istituti diversi dall Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, della legge 26 aprile 1983, n. 131, per opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge n. 308 del 1982 o per le fattispecie di cui alla lettera *e)* dell'articolo 10 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

[16] Il concorso dello Stato è inoltre corrisposto per gli altri mutui di cui all'articolo 10 del medesimo decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, nella misura della rata di ammortamento, per la parte a carico degli enti locali, calcolata al tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

[17] Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto sui mutui di cui al precedente comma. Ove la dotazione di bilancio lo consenta, il concorso dello Stato per gli stessi mutui è proporzionalmente aumentato.

[18] Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è aggiunto il seguente:

«Il concorso dello Stato compete anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali, a condizione che sia stato deliberato, anche nell'esercizio successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a carico dei bilanci degli stessi enti locali, da parte dei relativi consigli, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito».

[19] Per i mutui negli anni 1983 e 1984, la sanzione della riduzione dei contributi statali per rate di ammortamento previste nella seconda parte del comma 1.1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è applicata, ove più favorevole all'ente locale, con una percentuale pari alla proporzione esistente tra l'importo complessivo dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e presiti, al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 10 del medesimo decreto-legge, ed il complesso dei mutui contratti nello stesso esercizio. La sanzione così determinata è inoltre ridotta:

a) del 30 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti entro il 20 per cento dei contributi erariali totali;

b) del 20 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 20 ed il 30 per cento dei contributi erariali totali;

c) del 10 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 30 ed il 40 per cento dei contributi erariali totali;

[20] Ai fini del calcolo sono considerati i contributi erariali previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per l'anno nel quale sono stati assunti i mutui che attivano la sanzione.

[21] Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di fronteggiare, senza aggravio per lo Stato, l'intero onere dell'ammortamento sui suddetti mutui assunti al di fuori delle ipotesi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

[22] Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 26 aprile 1983, n. 131, sono da considerare anche gli atti del 1984 integrativi, modificativi o di revoca dei mutui contratti nel 1983.

[23] Il concorso dello Stato nel finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è attivabile esclusivamente nel caso in cui il contratto di mutuo:

a) sia stato stipulato in forma pubblica;

b) preveda l'ammortamento in un periodo non inferiore a cinque anni, con l'obbligo del rimborso della quota di capitale sin dal primo anno;

c) indichi esattamente la spesa da finanziare e dia atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo qualora necessario per la tipologia della spesa stessa;

d) preveda espressamente l'erogazione per stati di avanzamento dei lavori prescritta dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove l'importo del mutuo non sia soggetto a versamento alla sezione di tesoreria dello Stato.

[24] I comuni e le province sono tenuti ad adeguare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mutuo alle disposizioni del presente articolo.

[25] Il Ministro dell'interno è autorizzato dal 1985 a corrispondere agli enti locali, in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'ANCI, le seguenti somme che affluiscono annualmente al bilancio dello Stato:

a) le entrate dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, dichiarato estinto con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980;

b) le entrate della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, dichiarata estinta con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978 n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979;

c) le somme versate dall'INAIL per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale svolte dall'Istituto stesso, trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979.

[26] Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il Tesoro per spedalità romane di cui alla legge 18 giugno 1908, n. 286, maturati al 31 dicembre 1974 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

[27] Alla ripartizione fra i comuni della Sardegna delle somme loro spettanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, provvede la regione Sardegna con i criteri di cui all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le somme all'uopo occorrenti sono annualmente corrisposte alla regione Sardegna dal Ministero del tesoro. A partire dall'anno 1985 l'importo complessivo da ripartire fra i comuni della Sardegna è determinata in lire 8 miliardi.

[28] Per l'anno 1985, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

[29] Per l'anno 1985, sono aumentate a lire 12, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo della energia elettrica di cui al comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed a lire 5 ciascuna quella delle addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo.

[30] Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 150 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1985 entro il 31 marzo dello stesso anno.

[31] La maggiorazione del 10 per cento prevista, per il 1984, dall'articolo 11, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sulle tariffe di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alla tassa di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, è stabilita, per l'anno 1985, nella misura del 17 per cento. Si applicano, per detta maggiorazione, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della citata legge n. 730 del 1983.

[32] Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, sono aumentate del 7 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1984.

[33] L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, della legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevata a lire 500 milioni.

[34] Al primo comma, lettera *a)*, dell'articolo 68 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1965, n. 344, dopo le parole «loro consorzi», sono aggiunte le seguenti: «comunità montane».

[35] Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma dei commi 1 e 2 e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare».

[36] All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, è aggiunto il seguente comma:

«Le regioni interessate sono altresì autorizzate a concedere alle amministrazioni comunali delle isole, indicate nella tabella *A* allegata alla legge 19 maggio 1967, n. 378, che abbiano realizzato impianti di rifornimento idrico a risparmio energetico, contributi annui a ripiano del disavanzo di gestione nel limite massimo del 50 per cento delle somme altrimenti occorrenti per provvedere all'approvvigionamento idrico dell'isola».

[37] Al quinto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

[38] Per le aziende speciali degli enti locali appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione dell'anno 1984 si provvede con le modalità indicate dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131».

Note all'art. 6, comma 1, lettera a):

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 786/1981 (Disposizioni in materia di finanza locale) è il seguente:

«Art. 5. — Per l'anno 1982 ai comuni e alle province è corrisposto un contributo pari:

a) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1981 in applicazione degli articoli 23 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153, al netto delle somme relative ad interessi passivi, a perdite e contributi per servizi di trasporto ed a quote di restituzione di prestiti, rispettivamente indicate alle lettere *d.* 2, *d.* 3, *d.* 4, ed *E* del certificato redatto ai sensi del decreto interministeriale 28 aprile 1981 emanato in attuazione dell'art. 24 del predetto decreto-legge, incrementate del quindici per cento per i comuni terremotati di cui all'art. 36-*ter*, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni totalmente montani con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e per i comuni e le province la cui spesa corrente *pro capite* nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-*bis*, è inferiore alla media nazionale. L'incremento è del tredici per cento per gli altri comuni e province;

b) all'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui in corso di ammortamento e dei mutui che entreranno in ammortamento nel corso del 1982 in virtù di contratti perfezionati nell'anno precedente, con esclusione degli oneri per cui lo Stato non è tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

I comuni e le province sono tenuti a trasmettere entro il 28 febbraio 1982 ai Ministeri dell'interno e del tesoro un attestato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario dal quale risulti l'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui dovute per l'anno 1982 distintamente alla Cassa depositi e prestiti e agli altri istituti mutuanti con separata indicazione dell'onere relativo ai mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1982.

L'attestato di cui al comma precedente dovrà, inoltre, indicare per ogni singolo contratto di mutuo stipulato nell'anno 1981 con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti:

a) l'istituto mutuante, l'ammontare dell'operazione, la durata dell'ammortamento, il tasso di interesse e la natura delle spese finanziate con l'operazione di mutuo;

b) l'ammontare della rata di ammortamento per l'anno 1982 con separata indicazione della quota interessi e della quota capitale;

c) l'onere da finanziare nel 1982 con i trasferimenti statali in applicazione di quanto disposto dall'art. 11 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153»

— Il testo degli articoli 7 e 13 del D.L. n. 55/1983, come modificati dall'art. 6 della legge n. 887/1984 (trascritto nella nota all'art. 4, comma 2), è il seguente:

«Art. 7. — 1. I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'articolo 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 5,2 per cento, al 7,8 per cento, al 10,4 per cento o al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari all'8 per cento, al 12 per cento, al 16 per cento o al 20 per cento.

2. Le suddette percentuali dei trasferimenti statali sono incrementate di quattro punti per i comuni disastrati, di tre punti per i comuni gravemente danneggiati e di un punto per altri comuni terremotati, per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

3. Qualora il gettito sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi dei precedenti commi, la differenza verrà corrisposta, a consuntivo nella misura stabilita al successivo quarto comma, dal Ministero dell'interno, a titolo di contributo integrativo, previo invio entro il termine perentorio del 30 giugno 1984, di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

4. *La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma dei commi 1 e 2 e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare.*

5. La corresponsione della differenza è subordinata all'applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 24 del presente decreto.

6. Ai comuni che deliberino l'istituzione della sovrimposta viene comunque corrisposto un importo pari al 40 per cento, al 60 per cento, all'80 per cento o al 100 per cento dell'ammontare delle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983 a seconda che l'aliquota deliberata sia, rispettivamente, dell'8 per cento, del 12 per cento, del 16 per cento o del 20 per cento. L'ammontare viene conteggiato al netto degli importi corrispondenti all'applicazione delle percentuali di incremento di cui al primo comma sull'ammontare degli importi riportati nei punti *d.* 6 ed *E* del certificato finanziario del bilancio 1982.

7. L'importo di cui al precedente comma viene corrisposto a consuntivo dal Ministero dell'interno previo invio, entro il termine perentorio del 30 giugno 1984, di apposita certificazione.

8. Le province, qualora deliberino l'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 24 del presente decreto, prevedono a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 — diminuiti degli importi riportati nei punti *d.* 6 ed *E* del certificato finanziario del bilancio 1982 — aumentato di una somma corrispondente alle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983; per le province del Mezzogiorno la percentuale è elevata al 14 per cento.

9. Qualora il gettito accertato sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi del precedente comma, la differenza verrà corrisposta a consuntivo dal Ministero dell'interno; qualora il gettito accertato sia superiore, la differenza dovrà essere versata al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 1984.

10. Le province sono tenute ad attestare con apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 luglio 1984, l'ammontare del gettito accertato».

«Art. 13. — 1. Lo Stato concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province negli anni 1983 e 1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, salvo i casi previsti da norma particolari e fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'art. 1 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 1978, n. 43. *Il concorso dello Stato compete anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali, a condizione che sia stato deliberato, anche nell'esercizio successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a carico dei bilanci degli stessi enti locali, da parte dei relativi consigli delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito.* L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dal 1° gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato.

1.1. Qualora gli enti suddetti intendano contrarre mutui al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10 del presente decreto, l'intero onere di ammortamento dovrà essere fronteggiato dagli enti stessi, senza che ne consegua aggravio alcuno per il bilancio dello Stato. Per tutti gli altri mutui contratti dai medesimi enti nello stesso esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma è ridotto al 50 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1983 i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tenere conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.

3. L'importo delle perizie di variante e suppletive ai progetti approvati successivamente al 1° gennaio 1983, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non può superare il 30 per cento dell'importo progettuale originario.

3.1. Ai fini dell'erogazione delle competenze professionali in conto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito, le relative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del competente ordine professionale; i relativi oneri sono a carico del professionista interessato.

3.2. Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 730/1983 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984), è il seguente:

«Art. 13. — Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-*bis*, 2-*ter* e 13, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dal presente articolo, il Ministro dell'interno è altresì autorizzato a corrispondere per l'anno 1984 agli enti locali i seguenti importi:

a) a ciascun comune una somma pari a quella prevista nel bilancio di previsione per l'anno 1983 ai sensi dei commi 1, 2 e 6 dell'articolo 7 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;

b) a ciascuna provincia una somma pari a quella spettante ai sensi del comma 9 dell'articolo 7 dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;

c) ai comuni e alle province che hanno partecipato alla ripartizione dei fondi perequativi di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, un importo pari all'ottantacinque per cento di quello attribuito per l'anno 1983.

I fondi perequativi per i comuni e per le province istituiti ai sensi degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del citato decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, sono stabiliti, per l'anno 1984, rispettivamente, in lire 1.630 miliardi ed in lire 250 miliardi.

Gli importi dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti locali negli anni 1984 e 1985 ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, numero 131, sono ridotti del dieci per cento.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare ai comuni, province e loro consorzi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, l'importo di lire 550 miliardi nel 1984 e di lire 600 miliardi nel 1985 al finanziamento degli impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti urbani o per la metanizzazione o per gli impianti previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della legge stessa, o per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'anno 1983 la somma da ripartire ai sensi della lettera *a)* del comma primo dell'articolo 9 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è ridotta a lire 500 miliardi. I restanti 500 miliardi sono ripartiti in ragione di 250 miliardi nel 1984 e di 250 miliardi nel 1985, in aggiunta alle somme già previsti dalla lettera *a)* dello stesso comma 1 dell'articolo 9, ferma restando la destinazione all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.

È elevato al cento per cento il concorso dello Stato al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle provincie nell'anno 1983 previsto nella misura di due terzi dal comma 1 dell'articolo 13 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55.

I termini per la deliberazione per il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1984 e per gli adempimenti ad essa connessi, previsti nel predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono prorogati di settantacinque giorni».

Nota all'art. 6, comma 1 lettera b):

Il testo dell'art. 6 della legge n. 887/1984 è riportato nella nota all'art. 4, comma 2.

Nota all'art. 6, comma 2:

Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) è il seguente:

«Art. 1. — Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.

È fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate.

Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.

Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.

Nel bilancio di cui al primo comma sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976. Sono altresì compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi».

Nota all'art. 6, comma 4:

Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 55/1983, come modificato dall'art. 14 della legge n. 730/1983, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Per l'anno 1983 i comuni e le province possono deliberare l'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente per:

a) aumenti d'asta e revisione prezzi di opere finanziate con mutui stipulati con gli stessi istituti di credito;

b) completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche;

d) strade di allacciamento alla viabilità provinciale o statale, di competenza delle province e dei comuni;

e) attivare e integrare finanziamenti regionali o di altri enti, in misura non inferiore al 50 per cento delle spese previste, e comunitari o di altri organismi internazionali;

f) acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle aree destinate a zone industriali o artigianali;

g) opere relative alla produzione, trasporto ed erogazione di energia;

g/1) investimenti destinati ad aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, garantiti con delegazioni sulle entrate delle aziende stesse;

h) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

i) edilizia popolare;

l) altre opere, di urbanizzazione primaria, opere cimiteriali, di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con esclusione del verde attrezzato;

2. Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano:

1) ai punti assunti presso l'Istituto per il credito sportivo e la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

2) ai mutui assunti ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

3) ai mutui assunti ai sensi dell'art. 29, sesto comma, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299;

4) ai mutui assunti ai sensi dell'art. 16 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e ai mutui assunti per l'anno 1983 e precedenti per le finalità di cui al successivo articolo 12.

3. Le disposizioni dei precedenti commi sono estese agli esercizi 1984 e 1985».

Nota all'art. 6, comma 5:

Il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 946/1977 è riportato nella nota all'art. 6, comma 2.

Nota all'art. 7, comma 2:

Il testo della tabella *A* annessa alla legge n. 720/1984 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) è il seguente:

«Tabella *A*

Province.
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti.
Consorzi di comuni e di province.
Comunità montane, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti.
Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.
Enti parchi nazionali.
Cassa integrativa personale telefonico statale.
Consorzio del porto di Bari.
Ente nazionale per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
Gestione governativa ferrovia Padana.
Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara.
Istituto di studi per la programmazone economica (ISPE).
Istituto nazionale per il commercio estero.
Croce rossa italiana.
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Istituti autonomi case popolari - IACP.
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).
Istituto centrale di statistica (ISTAT).
Istituto superiore della sanità».

Nota all'art. 7, comma 3:

La legge n. 93/1981 reca: «Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna».

Nota all'art. 7, comma 5:

Il testo dell'art. 6, comma diciottesimo, della legge n. 887/1984 è riportato nella nota all'art. 4, comma 2.

Note all'art. 8, comma 1:

— Il testo dell'art. 11-*bis* del D.L. n. 946/1977 è il seguente:

«Art. 11-*bis*. — I mandati di pagamento emessi ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 sono estinti esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente postale intestato a ciascun ente locale.

Sull'importo dei pagamenti medesimi lo Stato non può disporre trattenute per le estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti alle erogazioni di cui ai citati articoli 10 e 11».

— Il testo dell'art. 23, sesto e settimo comma, del D.L. n. 153/1980 (Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), è il seguente:

«In caso di impedimenti al pagamento dei trasferimenti agli enti locali, notificati prima dell'emissione del mandato, il Ministero dell'interno trattiene a disposizione di giustizia l'importo pignorato, oltre agli accessori ed alle spese valutati dall'Avvocatura erariale, e ordina il pagamento della differenza all'ente.

In caso di impedimenti notificati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, questa accantona in un deposito intestato al nome dell'ente l'importo pignorato oltre agli accessori ed alle spese valutati dall'Avvocatura erariale e provvede al pagamento della differenza, con versamento nel conto corrente postale dell'ente. L'impedimento si trasferisce di diritto sul deposito costituito. Le modalità per la costituzione del deposito, per la estinzione del titolo di spesa e per l'esecuzione del giudicato saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro».

— La legge n. 720/1984 reca: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici».

Nota all'art. 8, comma 4:

I DD.LL. numeri 789/1985, 47/1986 e 133/1986 recavano: «Provvedimenti urgenti per la finanza locale». I primi due sono decaduti per decorrenza dei termini costituzionali (si vedano i comunicati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1986 e n. 99 del 30 aprile 1986), il terzo è stato respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno 1986 (si veda il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 1986).

Nota all'art. 9, comma 2, paragrafo d):

Il testo dell'art. 19 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) è il seguente:

«Art. 19. (*Adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo*). — A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamanto vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori».

Nota all'art. 9, comma 4:

Il testo dell'art. 6, comma ventitreesimo, della legge n. 887/1984 è riportato nella nota all'art. 4, comma 2.

Nota all'art. 9, comma 5:

Il testo dell'art. 10, ultimo comma, della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979), è il seguente:

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), individua le categorie di aziende per le quali non è realizzabile il piano di riequilibrio a causa della particolare disciplina dei prezzi amministrati di acquisto e di vendita e propone al Governo i provvedimenti e le iniziative necessarie per realizzare il pareggio del bilancio anche in tali aziende».

Nota all'art. 9, comma 6:

Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), quale risulta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60, e dagli articoli 1 e 11 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, è il seguente:

«Art. 26. (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). — *Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.*

L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del *venticinque* per cento con l'obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito né gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiano o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende ed istituti di credito, con sede all'estero esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato o a filiali estere di aziende ed istituti di credito italiani.

Se gli interessi, premi e altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato la ritenuta deve essere operata dal soggetto residente incaricato del pagamento con l'aliquota del trenta per cento sui redditi di cui al primo comma e con l'aliquota del *venticinque* per cento su quelli di cui al secondo comma.

Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono applicate a titolo di acconto di tale imposta: 1) le ritenute relative alle somme di cui al primo comma corrisposte alle società e agli enti indicati alle lettere a), b) *e* c) *dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, delle società e degli enti indicati alla lettera* d) *dello stesso articolo; 2) le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma corrisposte alle società e agli enti indicati alle lettere* a) *e* b) *dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, delle società e degli enti indicati alla lettera* d) *dello stesso articolo. Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo d'imposta.*

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la ritenuta è applicata a titolo di imposta e deve essere operata anche sugli interessi che non costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598».

Nota all'art. 9-bis, comma 2:

La legge n. 537/1967 reca: «Agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua».

Nota all'art. 10, comma 6-bis:

La legge n. 1497/1939 reca: «Protezione delle bellezze naturali».

Nota all'art. 10, comma 7:

Il testo dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979), è il seguente:

«Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, è tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti».

Nota all'art. 11, comma 1:

Il D.P.R. n. 8/1972 reca: «Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali e uffici». L'art. 2, comma secondo, lettera *c)*, n. 2), prevede il trasferimento delle funzioni amministrative concernenti i lavori pubblici riguardanti le opere di edilizia scolastica.

Nota all'art. 11, comma 2, paragrafo 2):

La legge n. 412/1975 reca: «Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento».

Note all'art. 13, comma 1:

— L'art. 268, primo comma, del testo unico sulla finanza locale, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. n. 915/1982, prevede che: «Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa il cui gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi».

— Il R.D.L. n. 2145/1937 reca: «Istituzione di una addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza».

Nota all'art. 14, commi 1 e 3:

Il testo dei primi due commi dell'art. 25 del D.L. n. 55/1983, è il seguente:

«Art. 25. — (1) Con effetto dal 2 marzo 1983 sono aumentate:

a) del cento per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;

b) del trenta per cento, le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni; i comuni possono aumentare dette tariffe di un ulteriore trenta per cento con deliberazioni da adottare nei termini previsti dallo stesso decreto e, per l'anno 1983, entro il 31 marzo 1983;

c) del trenta per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.

Fino al 31 dicembre 1983 i comuni e le province applicano le tariffe di cui alle lettere precedenti nella misura massima.

(2) Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al precedente comma, in corso al 1° gennaio 1983, debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dal comma medesimo. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio, debitamente documenti, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460».

Note all'art. 14, comma 2:

— Il testo del comma 1 dell'art. 25 del D.L. n. 55/1983 è riportato nella nota precedente.

— Il D.P.R. n. 639/1972, reca: «Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni».

Nota all'art. 14, comma 4:

Il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 639/1972 è il seguente:

«Art. 31. (*Affissioni di urgenza, notturne e festive*). — Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta per l'attuazione del servizio la corresponsione del 10 per cento in più della tariffa base, con un minimo di lire cinquemila per ogni commissione».

*Nota all'art. 14, comma 4-*bis:

Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 639/1972, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 21. (*Dichiarazione del contribuente*). — I soggetti passivi di cui all'art. 7 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la dura della pubblicità stessa. Ove venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui all'art. 8 si presume, salvo prova contraria, effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere presentata anche nei casi di variazioni della pubblicità.

Le variazioni danno luogo ad una nuova tassazione se comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo della pubblicità. È fatto obbligo al comune di effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto sulla base della nuova tassazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Per la pubblicità di superficie fino a mezzo metro quadrato, collocata su pareti preesistenti, la dichiarazione si intende accettata dal comune ove non venga espressamente respinta nel termine di giorni trenta dalla data di presentazione o di spedizione, indicandone i motivi.

La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi nei trenta giorni precedenti la scadenza di ciascun anno. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione annuale».

*Nota all'art. 14, comma 4-*ter:

Il testo dell'art. 22, secondo comma, del D.P.R. n. 639/1972, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 22. — Per la pubblicità della durata non inferiore all'anno, il pagamento dell'imposta può essere effettuato in rate trimestrali anticipate quando l'importo complessivo superi i seguenti limiti:

L. *900.000* per i comuni di I e II classe;
L. *600.000* per i comuni di III e IV classe;
L. *300.000* per i comuni di V, VI e VII classe».

*Nota all'art. 14, comma 4-*quinquies:

Il testo dell'art. 54 del D.P.R. n. 639/1972 è il seguente:

«Art. 54. (*Diritto accessorio*). — Ai fini della raccolta e della elaborazione dei dati afferenti ai servizi per la pubblicità e per le pubbliche affissioni e per coordinare i dati stessi in apposita analitica relazione annuale, è dovuto per ogni bolletta di importo non inferiore a lire diecimila un diritto fisso di lire trecento.

Il relativo importo è devoluto:

a) per il 60 per cento al comune o al concessionario del servizio, per la raccolta dei dati statistici di prima rilevazione effettuata in sede locale;

b) per il restante 40 per cento ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato».

*Nota all'art. 14, comma 4-*sexies:

Si trascrive interamente il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 639/1972 e dell'art. 30 del medesimo decreto (le tariffe ivi indicate sono state più volte elevate: da ultimo dall'art. 14 del presente decreto):

«Art. 8. (*Tariffa per la pubblicità ordinaria*). — Per la pubblicità effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, fac-simili o altri mezzi similari, la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:

Comuni	fino a 1 mese	fino a 3 mesi	fino a 6 mesi	fino a 1 anno
Classe I	L. 420	L. 1.050	L. 1.500	L. 2.250
Classe II	» 375	» 900	» 1.425	» 2.100
Classe III	» 300	» 750	» 1.350	» 1.950
Classe IV . . .	» 270	» 600	» 1.050	» 1.650
Classe V	» 225	» 550	» 975	» 1.500
Classe VI	» 200	» 500	» 750	» 1.200
Classe VII	» 180	» 450	» 675	» 1.050

Per la pubblicità luminosa o illuminata la tariffa di cui al primo comma è aumentata del centocinquanta per cento».

«Art. 30. (*Tariffa*). — I diritti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di centimetri 70 per 100 o frazione:

Comuni	1° giorno	per ogni giorno successivo
—	—	—
Classe I	L. 80	L. 20
Classe II	» 75	» 18
Classe III	» 70	» 15
Classe IV	» 65	» 12
Classe V	» 60	» 10
Classe VI	» 55	» 8
Classe VII	» 50	» 6

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, la tariffa di cui al primo comma può essere aumentata del 50 per cento.

Per le pubbliche affissioni di durata non inferiore a 30 giorni, sui diritti dovuti è concessa una riduzione del 15 per cento; per quelle di durata non inferiore a 90 giorni la riduzione è del 30 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fogli, la tariffa di cui al primo comma è aumentata del cinquanta per cento; per quelli costituiti da più di otto fogli del cento per cento.

Nei comuni delle prime quattro classi, il committente, ove richieda espressamente l'affissione in determinati spazi predisposti dal comune e disponibili nelle due categorie di cui al precedente art. 5, è tenuto a corrispondere il doppio dei diritti».

*Note all'art. 14, comma 4-*septies*:*

— La legge n. 132/1959 reca: «Norme per la pubblicità sui fabbricati manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle ferrovie dello Stato».

— Il testo dell'art. 28, ultimo comma, del D.P.R. n. 639/1972 è il seguente:

«Il comune può tuttavia consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza, di manifesti e degli altri mezzi di cui al precedente comma [avvisi e fotografie]; in tal caso è dovuto il pagamento della relativa imposta sulla pubblicità in misura pari ai diritti sulle pubbliche affissioni ridotti del cinquanta per cento».

Nota all'art. 15, comma 1:

I primi tre commi dell'art. 24 del D.L. n. 55/1983 riguardano l'aumento delle tariffe dell'imposta di soggiorno, cura e turismo. I successivi commi così dispongono:

«(4) È data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, negli anni 1983, 1984 e 1985, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni kWh consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

(5) I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nei detti anni 1983, 1984 e 1985, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 kW, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 ogni kWh consumato.

(6) Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità della imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per l'estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

(7) Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. È esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

(8) Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione.

(8.1) Per l'anno 1983, dette deliberazioni devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal 1° marzo 1983. Le deliberazioni adottate entro il 31 gennaio 1983 hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

(8.2) I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni».

Nota all'art. 16, comma 1:

Il testo dell'art. 8 del D.L. n. 702/1978 (Disposizioni in materia di finanza locale) è il seguente:

«Art. 8. — Gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per i quali sia dovuta la tassa sulle concessioni governaive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali.

Le tasse sulle concessioni comunali sono dovute in luogo e nella stessa misura delle corrispondenti tasse sulle concessioni governative e sono disciplinate dalla stessa normativa con le seguenti eccezioni:

le tasse sono corrisposte in favore del comune unicamente in modo ordinario, mediante versamento in conto corrente postale intestato al comune medesimo;

i poteri di accertamento previsti dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono estesi anche alle amministrazioni comunali.

L'individuazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali è effettuata con decreto da emanarsi, entro il 30 novembre 1978, dal Ministro delle finanze sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Con la stessa procedura possono essere emanati decreti integrativi o modificativi.

A decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di tali decreti, la tassa per gli atti contemplati nei decreti stessi va comunque versata al comune.

Le tasse di rinnovo e quelle annuali dovute al comune nel primo periodo di applicazione del presente articolo possono essere versate entro il 30 aprile 1979».

Gli atti e i provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali sono stati individuati con D.M. 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978.

*Nota all'art. 16-*bis*, comma 1:*

La legge n. 10/1977 reca: «Norme per la edificabilità dei suoli».

Nota all'art. 17, comma 1:

Il testo dell'art. 6, comma trentesimo, della legge n. 887/1984 è riportato nella nota all'art. 4, comma 2.

Nota all'art. 18, comma 1:

L'art. 15 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), già sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L. 12 novembre 1979, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1980, n. 2:

«Art. 15. (*Aliquote*). — L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'art. 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.

L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;

b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;

c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;

d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;

e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;

f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento».

Note all'art. 19, comma 1:

— Il R.D.L. n. 2448/1927 reca: «Provvedimenti a favore del comune di Sanremo».

— Il R.D.L. n. 1404/1936 reca: «Estensione al comune di Venezia delle disposizioni del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di Sanremo».

Nota all'art. 20, comma 1, lettera a):

Il testo dell'art. 3 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1986:

l'aliquota dell'imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della Regione siciliana attribuito direttamente alla Regione stessa dalle sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato;

il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento.

2. Il versamento d'acconto dell'imposta locale sui redditi dovuto per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1986, deve essere effettuao per un ammontare complessivo pari al 92 per cento dell'imposta locale sui redditi e della addizionale straordinaria a tale imposta, istituita dall'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, relative al periodo di imposta precedente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1986:

la ritenuta di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicabile sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente al 1° gennaio 1984, nelle misure del 10 e del 20 per cento, è elevata, rispettivamente, al 10,8 e al 21,6 per cento; la ritenuta di cui al penultimo comma dell'art. 27 dello stesso decreto è elevata al 32,4 per cento;

la misura della tassa erariale di cui all'art. 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita per l'anno 1985. I proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'erario dello Stato e l'ammontare di tali aumenti continua a non influire su quello della corrispondente tassa regionale. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1986 in misura inferiore, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze».

Nota all'avvertenza in calce:

Per i DD.LL. numeri 789/1985, 47/1986 e 133/1986 v. nella nota all'art. 8, comma 4.

86A6622

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 agosto 1986.

Contributi iniziali di primo impianto e canoni di noleggio e/o manutenzione dovuti dagli armatori alle società concessionarie per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, in vigore dal 1° gennaio 1986.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la Società italiana radio marittima - S.I.R.M. per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 899, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1982;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar (compagnia generale Telemar S.p.a.) per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 900, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, registro n. 4, foglio n. 315, che determinò i contratti tipo *A*, *B* e *C*, disciplinanti i rapporti fra dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956, 14 settembre 1956 e 10 dicembre 1968, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1956, n. 311 dell'11 dicembre 1956 e n. 316 del 16 dicembre 1969, che fissarono le modalità per la revisione dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e/o di manutenzione dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 5 ottobre 1985, con il quale fu approvato l'aumento del 10,51% dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza 1° gennaio 1985;

Viste le lettere delle società S.I.R.M. e Telemar, datate 18 settembre 1985, con le quali è stata richiesta la revisione dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e/o manutenzione con riferimento al 31 dicembre 1985 e di avere effetto dal 1° gennaio 1986;

Preso atto che la commissione prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954 e successive modificazioni, nella riunione del 7 aprile 1986 ha espresso parere favorevole all'aumento dei contributi e dei canoni in parola nella misura del 10,22% con decorrenza 1° gennaio 1986;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza 1° gennaio 1986 i contributi iniziali di primo impianto ed i canoni di noleggio e/o manutenzione in vigore dal 1° gennaio 1985 dovuti dagli armatori alle società concessionarie per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, sono aumentati del 10,22% (dieci e ventidue per cento).

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle *A*, *B*, *A1* e *C* per l'anno 1986 le quali formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 2 agosto 1986

Il Ministro: GAVA

TABELLA *A* - *B*

CONTRIBUTO INIZIALE DI PRIMO IMPIANTO E CANONE ANNUO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO *A*) SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO B) IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1986.

Classe	APPARATI	Contributo iniziale di primo impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
A	Trasmettitori R.T. per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	3.313.746	6.036.572
B	Trasmettitori R.T. per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	6.163.221	11.334.410
C	Trasmettitori R.T. per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	6.838.670	12.410.913
D	Trasmettitori R.T. per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	4.601.310	8.843.809
E	Trasmettitori R.T. di emergenza completi di alimentazione	2.047.317	3.862.538
F	Ricevitori R.T. per onde medie	1.878.488	3.841.447
G	Ricevitori R.T. per onde corte	1.984.051	4.031.362
H	Ricevitori R.T. di emergenza	590.973	1.203.033
I	Radiogoniometri	3.862.538	6.585.352
L	Apparati di autoallarme	2.279.538	4.305.821
M	Manipolatori automatici	274.340	443.174
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella *A1* - *C*	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella *A1* - *C*	

TABELLA *A1* - *C*

CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO *A1*) SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO *C*) IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1986

Classe	APPARATI	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori R.T. per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	1.118.617
B	Trasmettitori R.T. per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	2.195.117
C	Trasmettitori R.T. per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	2.279.538
D	Trasmettitori R.T. per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	2.005.141
E	Trasmettitori R.T. di emergenza completi di alimentazione	464.305
F	Ricevitori R.T. per onde medie	1.055.350
G	Ricevitori R.T. per onde corte	1.076.385
H	Ricevitori R.T. di emergenza	295.497
I	Radiogoniometri	823.135
L	Apparati di autoallarme	907.547
M	Manipolatori automatici	42.175
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	379.895
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	548.746

86A6539

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 agosto 1986.

Modificazioni alle norme regolamentari concernenti l'organizzazione e la disciplina degli interventi della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita ai sensi dell'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificate ed integrate in relazione agli interventi di cui all'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 che hanno istituito presso il Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, una Sezione speciale per la prestazione di fideiussioni in favore degli operatori agricoli il cui piano di sviluppo, predisposto ai sensi della stessa legge n. 153, sia stato approvato e che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito;

Visto l'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, il quale prevede a favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ad ammortamento quindicennale contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesimi;

Visto il secondo comma del predetto art. 6 della medesima legge n. 194 il quale stabilisce che i mutui anzidetti sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 21 della legge n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti;

Visto il decreto interministeriale n. 223385/58-G8-*bis* del 6 febbraio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985) con il quale è stata approvata e resa esecutiva la delibera adottata dal comitato direttivo della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia recante un nuovo schema delle proprie norme regolamentari in riferimento agli interventi demandati alla Sezione speciale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 194 sopracitata;

Viste le delibere del 26 marzo, 15 aprile e 12 maggio 1986, con le quali il comitato direttivo della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia ha approvato la modifica degli articoli 5, 20, 21, 22, 24 e 27 delle proprie norme regolamentari, onde adeguare le relative disposizioni alle nuove esigenze determinatesi con l'attuazione della citata legge n. 194;

Considerato che ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 36 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454, le deliberazioni adottate in ordine all'organizzazione dei servizi del Fondo interbancario, nonché ai criteri ed alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi, debbono essere approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le delibere adottate dal comitato direttivo della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia nelle riunioni del 26 marzo, 15 aprile e 12 maggio 1986 recanti le modifiche agli articoli 5, 20, 21, 22, 24 e 27 delle norme regolamentari per il funzionamento della Sezione speciale di cui all'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ad integrazioni, modifiche recepite nel testo aggiornato allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 5, 20, 21, 22, 24 e 27 delle norme regolamentari della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui alla delibera assunta dal comitato direttivo della Sezione medesima il 16 ottobre 1984 approvata e resa esecutiva con decreto interministeriale del 6 febbraio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1986

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

ALLEGATO

NORME REGOLAMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE ISTITUITA PRESSO IL FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA AI TERMINI DEGLI ARTICOLI 20, 21 e 22 DELLA LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153, E ART. 6 DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1984 N. 194.

Titolo I

COSTITUZIONE, SCOPI ED ORGANIZZAZIONI

Art. 1.

Presso il Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita una Sezione speciale dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa per la prestazione della fideiussione prevista dagli articoli 20, 21 e 22, della legge 9 maggio 1975, n. 153, dell'art. 10, lettera *A)*, della legge 10 maggio 1976, n. 352, dell'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194 e dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 giugno 1984, e successive modificazioni ed integrazioni.

La durata della Sezione è correlata al periodo di attuazione degli interventi creditizi previsti dalle citate leggi n. 153 e n. 194 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Sezione ha sede in Roma presso detto Fondo interbancario di garanzia, si avvale della struttura amministrativa e organizzativa dello stesso, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

La Sezione ha per scopo di concedere:

a) agli imprenditori di cui all'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, fideiussioni per consentire la concessione da parte degli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento di mutui di cui all'art. 19 della medesima legge n. 153, alle condizioni e nelle misure previste dalle stesse disposizioni di legge e dall'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

b) ai consorzi nazionali di cooperative agricole ed alle cooperative agricole di rilevanza nazionale di cui all'art. 6 della legge 4 giugno 1984 n. 194, fideiussioni ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti per consentire la concessione da parte degli istituti medesimi di mutui ad ammortamento a 15 anni per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesimi, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 194 e dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 giugno 1984.

Art. 3.

La fideiussione di cui al precedente art. 2 non è cumulabile con gli altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato e delle regioni o comunque erogati da enti ed istituti pubblici.

Art. 4.

L'organizzazione, la gestione ed il funzionamento della sezione sono disciplinati dagli articoli 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 giugno 1984, dalle presenti norme e, in quanto applicabili, dalle vigenti disposizioni legislative.

Titolo II

DOTAZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

Le dotazioni finanziarie della Sezione sono costituite dagli apporti previsti dagli articoli 6, primo comma, paragrafo *b)* e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, nonché da eventuali ulteriori assegnazioni da parte dello Stato, delle regioni ed altri enti pubblici.

Art. 6.

Le dotazioni finanziarie della Sezione debbono essere depositate in Roma presso la tesoreria centrale o presso le aziende di credito che saranno designate dal comitato direttivo della Sezione stessa fra quelli di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni. A tali aziende verrà anche affidato il servizio di cassa.

Art. 7.

Il comitato direttivo della Sezione, ove ne ravvisi l'opportunità può deliberare investimenti di particolari aliquote delle dotazioni finanziarie, per la costituzione dei fondi di riserva in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in obbligazioni di credito agrario o in titoli ad esse equiparati.

Titolo III

AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

L'amministrazione della Sezione è affidata ad un comitato direttivo costituito ai termini dell'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che dura in carica quattro anni. Esso continua a svolgere le sue funzioni sino alla emanazione da parte dei competenti Ministeri del decreto di nomina dei nuovi componenti.

Il presidente del comitato direttivo ha la legale rappresentanza della Sezione.

Le funzioni del presidente sono assunte, in caso di assenza o di impedimento, dal componente più anziano per nomina, tra quelli designati in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero del tesoro; in caso di parità di nomina dei predetti dal rappresentante più anziano di età.

Art. 9.

Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del presidente o quando almeno la maggioranza dei componenti del comitato medesimo ne faccia richiesta per iscritto.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere inviato ai componenti il comitato direttivo ed ai sindaci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine del preavviso potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Art. 10.

Per la validità delle adunanze del comitato direttivo occorre l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di assenza i componenti dovranno darne preventiva motivata comunicazione al presidente.

Art. 11.

Il comitato direttivo può deliberare la corresponsione ai suoi componenti di emolumenti o gettoni di presenza.

La relativa deliberazione deve essere sottoposta per l'approvazione al Ministero del tesoro.

Ai membri del comitato direttivo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta secondo le modalità cha saranno stabilite dal comitato stesso.

Art. 12.

Il comitato nomina un segretario, scegliendo eventualmente anche fuori dei propri membri.

Il verbale di ogni riunione viene redatto dal segretario e firmato dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 13.

Spetta al comitato direttivo di deliberare:

a) sui criteri e sulle modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;

b) sulle richieste di fideiussione inoltrate alla Sezione;

c) su quanto attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento della Sezione.

Titolo IV

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 14.

Il collegio sindacale, composto di tre membri, in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia, dura in carica quattro anni.

I sindaci continuano a svolgere la loro funzione fino alla nomina dei successori.

Il collegio esercita le sue funzioni in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione di legge in materia.

I sindaci assistono alle adunanze del comitato.

Art. 15.

Il compenso ai sindaci è stabilito dal comitato direttivo.

Titolo V

BILANCIO

Art. 16.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio la Sezione osserverà le disposizioni del codice civile in quanto applicabili.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere compilato dal comitato direttivo e posto a disposizione dei sindaci i quali dovranno restituirlo con la propria relazione entro quindici giorni.

Entro il trenta aprile di ogni anno il comitato direttivo approva il bilancio, che deve essere comunicato al Ministero del tesoro e a quello dell'agricoltura e delle foreste.

Titolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17.

Gli imprenditori agricoli, le cooperative agricole ed altre forme associative, di cui all'art. 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, gli affittuari, mezzadri e coloni, i cui piani di sviluppo siano stati approvati ed ammessi alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi a norma dell'art. 15, primo comma, secondo capoverso, della medesima legge n. 153, possono inoltrare domanda alla Sezione speciale per la concessione della fideiussione allorquando risulteranno in possesso della comunicazione dell'istituto di credito interessato che segnala l'insufficienza delle garanzie offerte o la carenza di garanzie reali a fronte delle determinazioni adottate in materia dai competenti organi deliberanti degli istituti medesimi, in sede di esame della domanda di mutuo.

Gli istituti di credito contemporaneamente alla comunicazione agli imprenditori interessati inoltreranno alla Sezione speciale una circostanziata relazione nella quale saranno precisati analiticamente;

a) l'ammontare del finanziamento, compresi i relativi interessi;

b) le garanzie reali ed altre garanzie richieste;

c) il valore cauzionale delle garanzie offerte;

d) il valore attualizzato del concorso negli interessi;

e) precisi elementi tecnico-economici che giustifichino la richiesta della garanzia fideiussoria.

Alla relazione dovrà essere allegata copia del provvedimento di approvazione del piano di sviluppo o del nulla-osta.

I piani di consolidamento e sviluppo di cui all'art. 6 della citata legge n. 194 ed all'art. 6 del decreto ministeriale 29 giugno 1984, inclusi nel programma di intervento formulato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono approvati dal Ministero medesimo con l'emissione del nulla-osta alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali previsti dall'art. 6 della stessa legge n. 194 e dell'art. 6 del decreto ministeriale anzidetto.

Gli istituti di credito, ricevuta la comunicazione del nulla-osta alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi ed espletata l'istruttoria per la erogazione del finanziamento, potranno chiedere su specifico assenso del beneficiario, ad integrazione di tutte le garanzie acquisibili e ritenute idonee dagli istituti stessi, la fideiussione della Sezione speciale, inoltrando alla Sezione medesima la domanda ed una circostanziata relazione nella quale saranno precisati analiticamente i dati e le notizie indicati al secondo comma del presente articolo.

Art. 18.

La Sezione speciale, non appena ricevuta la comunicazione da parte degli istituti di credito, avvierà l'esame della richiesta, anche nelle more della presentazione della domanda degli imprenditori interessati.

La Sezione potrà richiedere sia agli istituti che agli interessati, in ogni occasione, tutte le notizie, i dati e la documentazione che riterrà opportuni, riguardanti le menzionate domande d'intervento.

La Sezione a seguito della deliberazione del comitato direttivo darà notizia all'interessato ed all'istituto di credito delle determinazioni assunte in merito alla domanda di concessione della fideiussione, precisando la quota parte del mutuo che risulterà garantita dalla fideiussione stessa oppure se detta garanzia si estende all'intero finanziamento da concedere.

Gli istituti di credito daranno notizia alla Sezione speciale delle eventuali variazioni che si verificheranno a fronte dei dati e notizie in precedenza segnalati con particolare riguardo alle riduzioni apportate con i contratti definitivi di mutuo od atti di pagamento a saldo sulla base dei risultati intervenuti in sede di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere od acquisti ammessi.

In tal caso l'istituto preciserà l'ammontare definitivo dell'operazione.

La Sezione darà atto delle intervenute modifiche fornendo un cenno di concordanza anche al fine di eventuali riduzioni dell'importo oggetto della fideiussione.

Art. 19.

Alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno gli istituti comunicheranno alla Sezione speciale gli estremi delle operazioni stipulate nel corso del semestre decorso con la garanzia fideiussoria della Sezione medesima, trasmettendo inoltre copia conforme dei contratti (condizionati e definitivi) stipulati.

Art. 20.

Per le operazioni garantite dalla Sezione gli istituti mutuanti dovranno dare comunicazione alla Sezione stessa delle inadempienze entro due mesi dalla scadenza della prima rata semestrale insoluta, formulando analitiche considerazioni circa la possibilità per l'impresa di superare lo stato di insolvenza e provvedere al pagamento del debito maturato.

La Sezione, ricevuta la segnalazione di insolvenza corredata dal relativo parere dell'istituto, stabilirà con delibera del proprio comitato direttivo se provvedere al rimborso della rata scaduta mantenendo in essere il mutuo, in considerazione delle possibilità di riequilibrio dell'impresa, o se si debba agire comunque in via esecutiva per il recupero dell'intero credito, con conseguente risoluzione del contratto.

Gli istituti mutuanti sono tenuti ad iniziare l'azione esecutiva entro due mesi dalla scadenza della terza rata semestrale consecutiva non corrisposta, senza preventiva delibera del comitato della Sezione, dandone comunicazione alla Sezione stessa entro trenta giorni dall'inizio della procedura.

Art. 21.

L'intervento della Sezione per il pagamento delle rate e/o del capitale residuo avviene su richiesta dell'istituto mutuante una volta adottate dalla Sezione le determinazioni di cui all'articolo precedente.

In ogni caso il pagamento del capitale residuo, nell'ipotesi di risoluzione del contratto di mutuo, avviene dietro presentazione da parte degli istituti della documentazione relativa all'avvio degli atti di pignoramento.

Per l'ipotesi delle procedure concorsuali, la Sezione è tenuta a rimborsare quanto dovuto in forza della fideiussione prestata a semplice esibizione, rispettivamente, di copia della sentenza dichiarativa di fallimento o di copia del provvedimento dell'autorità competente che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

Nel caso di esecuzione ad istanza dei terzi la liquidazione avverrà a seguito della esibizione dell'atto di intervento.

Art. 22.

La fideiussione copre la perdita delle somme garantite per capitale ed interessi contrattuali e relativi interessi di mora calcolati in misura pari al tasso globale di riferimento al quale è stata definita l'operazione.

Art. 23.

I pagamenti delle somme, la cui liquidazione sia stata deliberata dal comitato direttivo, sono effettuati previa emissione, a debito del conto presso la tesoreria centrale o presso le aziende di credito incaricate del servizio di cassa, di appositi ordinativi a firma del presidente del comitato o del componente del comitato stesso all'uopo designato.

Art. 24.

Qualora l'istituto mutuante in sede di recupero del proprio credito ravvisi ulteriori elementi utili, diversi dall'escussione delle garanzie contrattualmente acquisite, al fine del recupero delle somme liquidate dalla Sezione speciale del Fondo a titolo di fideiussione, dovrà darne comunicazione alla Sezione stessa.

Se la Sezione con delibera del comitato direttivo riterrà di promuovere eventuali atti o azioni di recupero ne darà mandato all'istituto mutuante il quale è tenuto a provvedervi in nome e per conto ed a spese della Sezione.

Le somme che dovessero essere recuperate in seguito a tali azioni saranno versate alla Sezione a reintegro totale o parziale delle somme erogate.

La Sezione rimborserà agli istituti di credito le spese sostenute e documentate nello svolgimento di tali azioni ulteriori anche nel caso di infruttuoso esperimento delle procedure di recupero.

Art. 25.

Nei contratti di mutuo dovrà essere inserita apposita clausola con la quale il mutuatario prende atto che la Sezione speciale potrà dare mandato all'istituto mutuante di agire nei suoi confronti per il recupero delle somme erogate a titolo di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 2740 del codice civile, e per ogni altro titolo esistente.

Art. 26.

Le trattenute sulle operazioni di credito agrario previste nel secondo comma dell'art. 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e quelle sulle operazioni di mutuo di cui all'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, debbono essere versate dagli istituti di credito alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia con scadenza trimestrale.

Art. 27.

Gli impegni globali della Sezione speciale per la prestazione della garanzia fideiussoria sui mutui quindicennali previsti dall'art. 6 della citata legge n. 194 non potranno superare il 30% delle dotazioni finanziarie della Sezione quali rivenienti dal «Fondo per la concessione delle fideiussioni» risultanti dal bilancio dell'esercizio 1984 e dalle successive variazioni annuali di bilancio.

NOTE

Note all'art 1, primo comma, delle norme regolamentari:

— Il testo dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è il seguente:

«Art. 36. *Fondo interbancario di garanzia.* — Tra gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento è istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative.

La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80% della perdita che gli istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive

In dipendenza dell'indicata garanzia gli istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.

Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli istituti e sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale.

Il comitato e il collegio sindacale — composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia — sono nominati con decreti del Ministero per il tesoro di concerto con il Ministero per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto vine nominato, fra i componenti, il presidente del comitato.

Spetta al comitato di deliberare in ordine:

a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo interbancario di garanzia"

b) ai criteri e alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;

c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del "Fondo".

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di garanzia" sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta delle 0,20 per cento che gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma;

b) da annue lire 50 milioni che gli istituti dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo effettuate in ciascun esercizio;

c) dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5 da versare dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del comitato;

d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al "Fondo interbancario di garanzia"

La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti contro i limiti delle disponibilità finanziarie del "Fondo"

Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia" le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5 che sono abrogati con la entrata in vigore della presente legge.

Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle regioni a statuto autonomo, nè con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte dirette e della imposta generale sull'entrata»

— Il testo degli articoli 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è il seguente:

«Art. 20. — Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla-osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del "Fondo interbancario" di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussioni per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può in nessun caso eccedere il 30 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al precedente articolo 13 la misura della fidejussione può essere elevata al 90 per cento.

Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 19 anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fideiussoria di cui al primo comma del presente articolo e con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

Per tali operazioni gli istituti di credito possono, con autorizzazione del Ministero del tesoro, emettere obbligazioni garantite dallo Stato.

Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, la fideiussione rilasciata dalla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è parificata alla garanzia ipotecaria o alla delegazione sui contributi consortili.

Art. 21. — Presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni è istituita una speciale sezione per la prestazione della fidejussione di cui al precedente articolo, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa.

La Sezione speciale è amministrata da un comitato direttivo ed è sottoposta a controllo di un collegio sindacale.

Il comitato è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale da queste designate e nominate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle regioni interessate.

Il comitato direttivo ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.

La Sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del presente articolo emanerà, entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte.

Art. 22. — Per far fronte agli obblighi derivanti dalla concessione delle fidejussioni, alla Sezione speciale del Fondo interbancario saranno attribuiti annualmente gli apporti statali di cui all'art. 6.

Tutte le operazioni di credito agrario poste in essere in base alla presente legge sono soggette alle trattenute di cui all'art. 36 della legge 2 giugo 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, trattenute che affluiscono alla Sezione speciale del Fondo interbancario, che interviene in sostituzione della garanzia prevista dalla legge medesima.

Affluiscono altresì alle disponibilità della Sezione del Fondo interbancario, per gli scopi ad essa demandati dalla presente legge un'aliquota pari a quella prevista dalla lettera *d*) del nono comma dell'art. 36 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché gli interessi maturati sulle somme comunque affluite alla gestione, che saranno versate ad apposito conto corrente fruttifero intestato alla "Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia".

La fidejussione prevista dalla presente legge non è cumulabile con gli altri analoghi benefici previsti dalla legge dello Stato e delle regioni o comunque erogati da enti ed istituti pubblici.

Le documentazioni, la formalità, gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento della Sezione speciale, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere».

— Il testo dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 10 maggio 1976, n. 352, è il seguente:

«Art. 10. — Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui ai precedenti articoli 8 e 9, possono beneficiare delle provvidenze previste nell'art. 15 della citata legge con le seguenti condizioni di maggiore favore:

a) il concorso nel pagamento degli interessi è fissato nella misura stabilita dall'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, con la maggiorazione di un punto, per la durata prevista dal secondo comma dello stesso art. 18; in ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento;

(Omissis)».

— Il testo dell'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è il seguente:

«Art. 6. — A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle coperative agricole di rilevanza nazionale può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento ed entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.

I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferirà al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 giugno 1984 è il seguente:

«Art. 6. — A fronte dei finanziamenti di cui al precedente articolo, gli istituti mutuanti potranno chiedere ad integrazione delle garanzie ritenute idonee, la garanzia fidejussoria della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore al 30 per cento delle dotazioni finanziarie della predetta Sezione speciale».

Nota all'art. 2, primo comma, del regolamento:

— Il testo dell'art. 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è il seguente:

«Art. 19. — Il concorso di cui al precedente articolo è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento possono effettuare le operazioni di mutuo globale per investimenti fondiari e per le dotazioni aziendali previste dalla presente legge, ai fini del finanziamento del piano di sviluppo, anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano.

Tra gli istituti di cui ai precedenti commi è incluso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane che è autorizzato ad effettuare operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi degli articoli 13, 21 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Tali operazioni rientrano ad ogni effetto in quelle disciplinate dalle norme sul credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

I mutui contratti per gli investimenti fondiari sono assistiti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, da garanzie reali o, in difetto delle predette garanzie, dalla fidejussione di cui all'art. 20 della presente legge. I mutui o parte di mutuo di durata decennale relativi agli investimenti immobiliare sono assistiti da privilegio legale ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 1760 del 5 luglio 1928.

È consentito agli istitutii di credito, a richiesta dell'imprenditore interessato di accettare il trasferimento del privilegio legale, in caso di vendita o perimento del bene oggetto del privilegio, su altro bene mobile non soggetto a precedenti gravami o a diversi oneri.

L'imprenditore può chiedere che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato dall'istituto di credito allo stesso tasso globale dell'operazione, ad avvenuta esecuzione delle opere a far tempo dall'inizio del periodo di ammortamento. In tal caso egli corrisponderà all'istituto le rate di ammortamento, sulla base del tasso globale, per il residuo valore capitale dell'operazione.

L'istituto di credito è tenuto a concedere la richiesta attualizzazione del concorso, non appena in possesso del provvedimento formale di concessione-liquidazione del concorso negli interessi che avrà luogo con le modalità di cui al primo e secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446».

Nota all'art. 5 del regolamento.

Il testo dell'art. 6 della legge 9 maggio 1975, n. 153 è il seguente:

«Art. 6. — Per l'ammodernamento ed il potenziamento delle scritture agricole, di cui al titolo III della presente legge, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) un limite d'impegno di lire 10 miliardi per l'esercizio 1974 di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1976 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'art. 18;

b) lire 3 miliardi per l'esercizio 1974, lire 6 miliardi per l'esercizio 1975, lire 10 miliardi per ciascuna degli esercizi 1976, 1977 e 1978, quale apporto alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 21;

c) lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1974 lire 4,2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 5 miliardi per l'esercizio 1976, lire 5 miliardi per l'esercizio 1977, lire 5 miliardi per l'esercizio 1978, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1979, lire 800 milioni per l'esercizio 1980, per la concessione di contributi aggiuntivi per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico ai sensi dell'art. 23;

d) lire 4 miliardi per l'esercizio 1974, lire 8,7 miliardi per l'esercizio 1975, lire 12,4 miliardi per l'esercizio 1976, lire 15,7 miliardi per l'esercizio 1977, lire 17,3 miliardi per l'esercizio 1978, lire 9,8 miliardi per l'esercizio 1979, lire 4,7 miliardi per l'esercizio 1980 e lire 2 miliardi per l'esercizio 1981 per la concessione di contributi a favore degli imprenditori che si impegnano a tenere la contabilità aziendale ai sensi dell'art. 29;

e) lire 500 milioni per l'esercizio 1974, lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la concessione degli aiuti di avviamento alle associazioni di cui all'art. 30».

Nota all'art. 17 del regolamento:

Il testo degli articoli 13 e 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è il seguente:

«Art. 13. — Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche: le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione; le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreché i soci ritraggano dalla attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

In ogni caso gli investimenti debbono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve essere soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità agraria.

Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente sempreché entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 11 e 12 della presente legge; i mezzadri e i coloni possono presentare anche in mancanza di accordo con il concedente il piano di sviluppo aziendale.

Sempreché il piano di sviluppo sia stato approvato dalla regione, il piano può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro ed al colono la direzione per l'attuazione del piano nonché le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affituario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Art. 15. — Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni della presente legge e quindi approvati; possono beneficiare delle seguenti provvidenze:

concessione di un concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione del piano, ai sensi del successivo articolo 18;

garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi secondo quanto disposto nei successivi articoli;

cessione in proprietà, o in affitto delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola di cui al successivo titolo IV;

contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina.

Le provvidenze riguardano l'insieme degli investimenti previsti e ritenuti ammissibili con esclusione delle spese relative all'acquisto di terre, e di bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso e possono essere concesse per l'acquisto di bestiame vivo diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.

L'imprenditore che intende presentare un piano di sviluppo basato anche sull'acquisizione di terre, o sull'ampliamento della superficie aziendale, che non ritenga acquisire o non possa ottenere in proprietà o in affitto terreni da persone che intendono avvalersi delle provvidenze per la cessazione dell'attività agricola mediante diretti rapporti, può rivolgersi all'organismo di intervento fondiario — di cui al successivo articolo 39 — per ottenere in proprietà o in affitto terreni obbligandosi a corrispondere il prezzo di acquisto o il canone di affitto e ad adempiere ogni altra condizione di legge.

Gli enti di sviluppo agricolo assistono gli imprenditori agricoli, che ne facciano richiesta, e senza oneri per gli interessati, ai fini degli adempimenti necessari per l'ottenimento delle providenze di cui al presente articolo».

86A6440

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «D. Alighieri» di Genova-Sestri Ponente ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Genova n. 1071/P del 15 febbraio 1982 la scuola media statale «D. Alighieri» di Genova-Sestri Ponente è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 1.000.000, disposto a favore della predetta scuola dalla defunta sig.ra Bazzoli Angela con testamento olografo pubblicato con atto notarile dott. Luigi Siri n. 4350 del repertorio e n. 843 d'ordine in data 24 ottobre 1978.

86A6426

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio del prodotto per uso veterinario denominato «Ismiflur» - vaccino antirabbico avianizzato liofilizzato e revoca della sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio dei prodotti per uso veterinario «Madivak» e «Candurage-Cel».

Con decreto ministeriale n. 110/S-*bis* dell'11 giugno 1986 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del prodotto per uso veterinario denominato «Ismiflur» - vaccino antirabbico avianizzato liofilizzato - 1 fiala liofilizzato + 1 fiala ml. 3 solvente, registrato al n. 20619 in data 29 ottobre 1965 a nome dell'Istituto sieroterapico milanese «Serafino Belfanti» con sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 20, codice fiscale n. 00825190150.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, dei distributori e dei farmacisti che il prodotto succitato deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato, non può essere più oggetto di vendita.

Con il medesimo decreto ministeriale n. 110/S-*bis* è stato, inoltre, revocato il decreto ministeriale n. 110/S del 9 dicembre 1985, limitatamente alla sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio dei prodotti per uso veterinario sottospecificati, i quali, pertanto, possono essere nuovamente preparati e venduti nella composizione a suo tempo autorizzata:

1) «Madivak» (ceppo Flury Lep) 1 dose (1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente) con ammessa siringa sterile di plastica monouso, registrato al n. 22871 in data 7 dicembre 1979 e 16 dicembre 1983 a nome della ditta Behring-Werke AG di Marburg/Lahn, (Repubblica federale tedesca) rappresentata in Italia dalla Hoechst Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano - via M.U. Traiano, codice fiscale n. 00849620158;

2) «Candurage-Cel» (ceppo Flury Lep) - soluzione iniettabile - 1 e 5 dosi + 1 e 5 siringhe sterili di plastica monouso, registrato al n. 25182 in data 24 giugno 1983 a nome della ditta Behring-Werke AG di Marburg/Lahn (Repubblica federale tedesca) rappresentata in Italia dalla Hoechst Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano - via M.U. Traiano, codice fiscale n. 00849620158.

86A6427

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte erariali

Con decreto ministeriale 5 agosto 1986 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 29.466.750 dovuto dal sig. Caucci Guido, titolare dell'omonima ditta, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Teramo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1986 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 100.475.200 dovuto dal sig. Giuseppe Leone, titolare dell'omonima ditta, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Potenza è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1986 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 411.064.100 dovuto dalla S.r.l. Edisalento, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Lecce è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 106.147.000 dovuto dalla S.p.a. Fonderie Farabolini, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1986 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 112.829.321 dovuto dalla S.a.s. Carrozzeria Chinetti, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Varese è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

86A6443

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 28 novembre 1986, semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 27 febbraio 1987.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 20 agosto 1986 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantuno e centottantadue giorni fissata per il 29 agosto 1986, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 97,55 e quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 95,30, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

86A6644

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio in Bologna e annesse sezioni di credito fondiario e alle opere pubbliche

Con decreto ministeriale del 5 agosto 1986 sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 46 e 47 (norma transitoria) dello statuto della Cassa di risparmio in Bologna; le modifiche degli articoli 42 e 43 del medesimo statuto concernenti la sezione di credito fondiario e le modifiche degli articoli 3, 5, 6 e 8 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

86A6551

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento in provincia di Caserta del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Vernici Iplave promossa dalla GEPI.

Con decreto 29 luglio 1986 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è riconosciuto nella provincia di Caserta il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Vernici Iplave promossa dalla GEPI a decorrere dal 9 aprile 1986.

86A6552

Sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Quartu S. Elena, zona Simbirizzi, Villamar e Segariu.

Con decreto 29 luglio 1986, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Quartu S. Elena (Cagliari), zona Simbirizzi, Villamar (Cagliari) e Segariu (Cagliari) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dall'8 marzo 1984 al 3 settembre 1984.

86A6553

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ammissibilità al contributo di cui all'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i servizi reali in agricoltura. (Deliberazione 31 luglio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'indicazione delle attività di supporto all'agricoltura per l'acquisizione delle quali è riconosciuto un contributo del 70% (e del 75% se i servizi sono forniti da imprese localizzate nel Mezzogiorno) per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata);

Viste le delibere del CIPI dell'8 maggio e del 16 luglio 1986, con le quali sono stati determinati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, i servizi reali destinati al sostegno delle attività produttive;

Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985;

Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmessa con nota del 23 luglio 1986;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Sono ammissibili al contributo di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64 — oltre ai servizi reali già individuati nella delibera del CIPI del 16 luglio 1986 quando siano applicabili alle imprese agricole associate — le seguenti tipologie di attività di supporto all'agricoltura:

1) Servizi di consulenza ed organizzazione (gestione, sviluppo, marketing, distribuzione e logistica):

a) operazioni per la penetrazione di prodotti agro-alimentari e di materie agricole;

b) uso di containers e casse mobili climatizzati e/o ad atmosfera controllata e/o con trattamento antiparassitario in itinere;

c) prestazioni ad uso collettivo di macchinario per la raccolta delle olive e dei prodotti cerealicoli, orticoli, frutticoli e viticoli; per la lotta alle malattie delle piante; attrezzature e gestione di lotta alle epizozie; attrezzature e gestione per la fecondazione artificiale e per il trasferimento di ovuli fecondati;

d) fornitura di materiale vegetale ufficialmente approvato per la riproduzione di specie e cultivar di nuova introduzione, geneticamente stabili e garantiti da virosi e malattie;

e) fornitura di riproduttori di prima e seconda generazione, ufficialmente approvati per le specie: bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, equini;

f) tenuta della contabilità, al netto del contributo comunitario per la contabilità di aziende agricole;

g) controllo di qualità e relativa certificazione di garanzia, operate da società specializzate italiane ed estere, anche nell'interesse dell'importatore estero.

2) Servizi di pubblicità:

campagne di pubblicità per i prodotti agro-alimentari e per materie agricole.

3) Servizi di informazione e connessi servizi di formazione professionale:

a) informazioni in tempo reale sull'andamento dei mercati e delle borse merci dei prodotti agricoli e derivati in centri italiani e della Comunità europea;

b) informatica scientifica, tecnica ed economica;

c) corsi di formazione, anche a distanza, nel quadro della divulgazione per l'innovazione in agricoltura.

Possono ottenere il contributo le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata:

a) cooperative di primo grado e loro consorzi;

b) associazioni di produttori e loro unioni riconosciute, limitatamente ai servizi svolti in base alle competenze di legge;

c) società di fatto tra coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli a titolo principale, aventi per oggetto la gestione di servizi in comune a favore delle relative imprese;

d) società a responsabilità limitata e società per azioni, quando i soci siano più di cinque e comunque non legati da vincoli di parentela, o quando le società siano costituite con la partecipazione di enti di sviluppo agricolo regionali o di società finanziarie a prevalente capitale pubblico.

Roma, addì 31 luglio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A6373

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esame di idoneità per l'iscrizione all'albo nazionale degli agenti di assicurazione, seconda sessione 1986

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le leggi 26 febbraio 1977, n. 39 e 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le leggi 7 febbraio 1979, n. 48 e 26 gennaio 1980, n. 13;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1980, concernente i programmi e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo degli agenti di assicurazione, nonché il funzionamento della relativa commissione di esame;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 giugno 1982, con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto ministeriale 28 aprile 1980, in particolare sia per quanto attiene alle norme procedurali, sia per quanto si riferisce alle materie di esame;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1986, recante ulteriori modifiche alle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 28 aprile 1980, sia per quanto si riferisce alle materie di esame sia per quanto attiene allo svolgimento delle funzioni di segreteria della commissione di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1986 recante precisazioni nel programma di esame che deve formare oggetto della prova scritta, per quanto attiene alle materie tecniche;

Ritenuto di dover indire una sessione di esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione all'albo nazionale degli agenti di assicurazione previste dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale.

Sentita la Commissione nazionale albo agenti di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione

È indetta una sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena di reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

d) non avere età inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 2.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo, allegato *A)*, dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, via Campania, 59/c - 00187 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Ai fini dell'ammissione alla sessione di esame sono, altresì, valide le domande di ammissione alla prova di idoneità contenute nella domanda di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 48 del 1979 presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, ma entro il termine di giorni trenta previsto dal primo comma del presente articolo.

Nella domanda di ammissione all'esame, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome, quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio e recapito al quale desiderano vengano inviate le eventuali comunicazioni, nonché eventuale recapito telefonico.

Inoltre, i candidati debbono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del presente decreto.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 3.

Programma di esame

Il programma di esame verte sui seguenti argomenti:

MATERIE GIURIDICHE

1) L'albo degli agenti di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48).

2) Il rapporto di agenzia nella disciplina collettiva (accordo nazionale agenti in vigore ed art. 1742 e seguenti del codice civile):

la figura e i compiti dell'agente;

il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia;

lo scioglimento del contratto di agenzia;

l'indennità di fine rapporto e il diritto di rivalsa;

i collaboratori dell'agente;

il subagente;

la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);

la cassa di pensione per gli agenti professionisti di assicurazione costituita il 29 novembre 1975;

i mediatori di assicurazione (legge 28 novembre 1984, n. 792).

3) La legislazione sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295 e legge 12 agosto 1982, n. 576):

le imprese di assicurazione: loro natura (imprese pubbliche e imprese private) e forma;

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa (ramo vita e ramo danni);

la vigilanza governativa: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP;

i provvedimenti sanzionatori (sanzioni amministrative e penali);

il divieto di distrazione e di abbuoni provvigionali nel ramo vita.

4) L'assicurazione obbligatoria per il ramo R.C. auto:

i soggetti obbligati all'assicurazione;

il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'attestazione dello stato di rischio;

le condizioni generali di polizza.

5) Gli aspetti giuridici del contratto di assicurazione (art. 1882 e seguenti del codice civile):

la proposta di assicurazione;

la prova del contratto;

i soggetti del contratto: contraente, assicurato e beneficiario;

le dichiarazioni precontrattuali del contraente;

l'aggravamento del rischio;

l'assicurazione parziale;

il pagamento del premio;

l'obbligo di avviso e salvataggio;

il dolo o la colpa grave;

la coassicurazione e l'assicurazione presso i diversi assicuratori;

la surroga dell'assicuratore;

la riassicurazione.

6) Nozioni tributarie:

le imposte sulle assicurazioni (con esclusione delle aliquote) nei diversi rami;

il regime di detraibilità fiscale dei premi «vita» ed «infortuni».

MATERIE TECNICHE

Ramo vita

1) Funzione economica dell'assicurazione e diversi bisogni soddisfatti dai principali tipi di polizza.

2) Principi generali:

a) il premio; cenni sulle basi statistiche e finanziarie;

b) nozioni di premio puro, caricamenti e premi di tariffa;

c) la riserva matematica.

3) Condizioni generali di polizza.

4) Riscatto, riduzione e concessione di prestiti.

5) Le assicurazioni individuali (forme tradizionali, indicizzate e rivalutabili):

a) assicurazione per il caso morte («vita intera» e «temporanea»);

b) assicurazione per il caso vita e assicurazione mista: concetti fondamentali sulle assicurazioni di rendita;

c) nozioni di assicurazioni complementari (morte a causa di infortunio, invalidità).

Ramo infortuni

1) L'infortunio e le sue conseguenze sulla capacità lavorativa: problema economico da risolvere attraverso l'assicurazione privata (indipendentemente dall'assicurazione infortuni di legge).

2) La definizione dell'infortunio e delle sue conseguenze indennizzabili.

3) Somme assicurate.

4) Le condizioni generali di assicurazione. Polizze individuali e cumulative.

5) Concetti di causa dell'infortunio, concausa e preesistenza.

6) L'assunzione del rischio (professionale e/o extraprofessionale) e la determinazione del premio.

7) Il verificarsi del danno e la sua liquidazione.

Ramo R.C.D.

1) La responsabilità civile e l'obbligazione risarcitoria: problema economico da risolvere attraverso l'assicurazione.

2) La responsabilità oggetto di assicurazione:

a) la responsabilità extracontrattuale verso terzi (al di fuori R.C.A. obbligatoria);

b) la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti soggetti all'INAIL.

3) Condizioni generali di assicurazioni relative alla garanzia RCT e a quella RCO.

4) Le caratteristiche e la struttura della tariffa RCD.

5) Obbligo d'avvisare l'assicuratore al verificarsi del danno, gestione della lite, prescrizione dei diritti dell'assicurato.

6) Liquidazioni del danno alla persona ed alle cose.

Ramo R.C.A.

1) Portata dell'obbligo di assicurazione.

2) Documenti assicurativi.

3) Risarcimento del danno.

4) Fondo di garanzia per le vittime della strada.

5) Condizioni generali di polizza.

6) Struttura tariffaria: principali norme comuni e specifiche ai singoli settori della tariffa.

Ramo incendio

1) Condizioni di assicurazione:

a) principali definizioni (incendio, esplosione, scoppio, fabbricato, macchinario e merci);

b) rischio assicurato;

c) esclusioni;

d) cose assicurabili a condizioni speciali;

e) obblighi dell'assicurato in caso di sinistro;

f) valutazione del danno.

2) Tariffa incendio rischi ordinari:

a) rischi ascrivibili ai vari settori;

b) principali disposizioni generali relative ai singoli settori di tariffa;

c) nozioni sulle garanzie complementari.

Ramo furto

1) Delitti contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita); tipologia dei furti con rottura o scasso, con chiave e simili, con scalata, con introduzione clandestina, con destrezza, con strappo o scippo.

2) Concetti tecnici: caratteristiche costruttive dei locali, mezzi di chiusura.

3) Concetti assicurativi tipici del ramo furto (il songolo rischio, la partita di polizza, le varie forme di assicurazione: a valore intero, a primo rischio relativo ed assoluto).

4) La polizza e la CGA: il rischio assicurato; esclusioni.

5) Il tariffario: cenni sulla struttura e suddivisione (abitazioni, alberghi, ecc.); cenni sulle forme di tariffazione; nozioni relative ad aumenti, sconti, scoperto, franchigia.

La prova scritta, per quanto attiene alle materie tecniche, verte unicamente su tre dei sei rami innanzi elencati e precisamente sui rami: incendio, infortuni, responsabilità civile auto.

Art. 4.

Prove di esame e loro svolgimento

Gli esami comprendono una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta si svolge a Roma presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, il giorno 7 novembre 1986 con inizio alle ore 8,30.

I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione. Per rispondere alle domande inserite nel questionario ciascun candidato avrà a disposizione non più di quattro ore.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, con riferimento allo svolgimento della prova scritta, le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla prova orale, che si svolgerà del pari a Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta «idoneo» o «non idoneo».

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

Documentazione di rito per l'iscrizione all'albo

I candidati risultati idonei, che intendono iscriversi all'albo degli agenti di assicurazione, dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 Roma, apposita domanda su carta legale, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato estero con le limitazioni previste dall'art. 4, lettera *a)*, della legge 7 febbraio 1979, n. 48;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) copia della comunicazione relativa al superamento della prova di idoneità di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto;

5) ricevuta originale del versamento di L. 118.000, intestato all'ufficio del registro di Roma, sul c/c postale n. 8003.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3), dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della spedizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta legale da L. 3.000)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 ROMA

Il sottoscritto..
nato a .... il ....
residente in ....
codice fiscale n......................... chiede di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d)*, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, indetta con decreto ministeriale del 30 luglio 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del suindicato decreto ministeriale.

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni è il seguente: ....
telefono............................ prefisso............ codice di avviamento postale......................... impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che il Ministero non assume responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Data, ...

Firma

....

86A6379

REGIONE UMBRIA

Pubblica selezione ad un posto di organico di agente tecnico ruolo tecnico, presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetta pubblica selezione per l'assunzione per chiamata diretta ad un posto di organico di agente tecnico - ruolo tecnico, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La pubblicazione integrale del bando di pubblica selezione è avvenuta nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 55 del 23 luglio 1986 (pag. n. 1233).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrativo del personale dell'U.S.L. in Spoleto (Perugia).

86A6514

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di organico di veterinario dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 8.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di organico di veterinario dirigente - ruolo sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La pubblicazione integrale del bando è avvenuta nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 55 del 23 luglio 1985 (pag. n. 1235).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Spoleto (Perugia).

86A6513

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/8, a:

un posto di primario di ostetricia-ginecologia;
un posto di primario di nefrologia-emodialisi;
un posto di aiuto corresponsabile di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile di fisiokinesiterapia;
due posti di aiuto corresponsabile di nefrologia-emodialisi;
un posto di assistente in formazione A.F. medicina (nefrologia-emodialisi);
un posto di biologo collaboratore;
due posti di operatore professionale di prima categoria - coordinatore - capo sala;
un posto di assistente tecnico (perito industriale);
un posto di operatore tecnico - capo cuoco;
due posti di operatore professionale di seconda categoria - puericultrice;
un posto di operaio specializzato elettrotecnico;
un posto di operaio specializzato conduttore di caldaie;
sei posti di agente tecnico (ausiliario socio-sanitario);
un posto di operaio qualificato - falegname.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 120 suppl. 31 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Maglie (Lecce).

86A6532

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a primario di anestesia - rianimazione presso l'unità sanitaria locale LE/8.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a primario di anestesia - rianimazione presso l'unità sanitaria locale LE/8, (di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34, dell'11 febbraio 1986); il numero dei posti è elevato da uno a due.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dell'avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 120 suppl. 31 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Maglie (Lecce).

86A6533

REGIONE MOLISE

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, riservati alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, a:

un posto di primario ospedaliero pediatra, a tempo pieno;
un posto di primario ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale, a tempo pieno;
un posto di assistente medico - laboratorio di analisi, a tempo pieno;
un posto di assistente medico - area funzionale di prevenzione, igiene e sanità pubblica, a tempo pieno;
un posto di psicologo collaboratore;
un posto di sociologo collaboratore;
dieci posti di operatore professionale collaboratore e precisamente: sei ostetriche, un infermiere professionale, un tecnico di Rx, un tecnico di laboratorio di analisi, un vigile sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando di concorso integrale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 16 del 1° settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali del personale dell'U.S.L. in Venafro (Isernia).

86A6511

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a:

un posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia da assegnare alla divisione di urologia;
un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina da assegnare alla divisione di radioterapia;
un posto di ingegnere - ruolo professionale;
un posto di assistente tecnico - perito industriale termotecnico o meccanico - ruolo tecnico;
due posti di assistente tecnico - perito industriale elettrotecnico;
un posto di assistente tecnico - perito industriale elettrotecnico od elettronico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuneo.

86A6510

REGIONE LOMBARDIA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di veterinario dirigente (di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1986);
un posto di aiuto psichiatra (di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 229 del 28 settembre 1985); il numero dei posti è elevato a due.

Il termine, per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Zogno (Bergamo).

86A6582

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a diciassette posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 59.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciassette posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 59.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cassano d'Adda (Milano).

86A6534

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di emodialisi presso l'unità sanitaria locale n. 30

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di emodialisi, presso l'unità sanitaria locale n. 30.

Il termine, per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 36 del 25 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all' ufficio per l'amministrazione del personale dell'ente in Rovigo.

86A6581

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di vice direttore amministrativo;
un posto di capo sala coordinatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I bandi sono pubblicati integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 39 dell' 8 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

86A6536

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di ingegnere elettrotecnico - elettronico presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere elettrotecnico - elettronico, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 98 del 7 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Piacenza.

86A6577

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

Ruolo sanitario:

un posto di veterinario dirigente dell'area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo capo servizio e responsabile del servizio «Acquisizione beni e servizi, gestione patrimoniale, servizi tecnici»;
un posto di direttore amministrativo capo servizio e responsabile del servizio «Bilancio, programmazione e gestione risorse»;
un posto di direttore amministrativo capo servizio e responsabile del servizio «Affari generali, coordinamento dei servizi distrettuali, rilevazione ed elaborazione dati».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale della U.S.L. in Ales (Oristano).

86A6578

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di assistente medico - disciplina di neurologia;
due posti di assistente medico - disciplina di neurochirurgia;
un posto di assistente medico - disciplina di reumatologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina di recupero e rieducazione funzionale;
due posti di assistente medico - disciplina di radiologia;
due posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I bandi sopra elencati sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 32 del 6 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione della U.S.L. in Pietra Ligure (Savona).

86A6579

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Errata-corrige al bando di concorso, per esami, ad un posto di operatore specializzato termoidraulico manutentore e di lavorazione con il mestiere di «tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore», presso la manifattura tabacchi di Catania. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 7 agosto 1986).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, alla pag. 12 del sopra indicato supplemento ordinario, allegato *A*, dove è scritto: «Manifattura tabacchi - Piazza S. Cristoforo, 18 - *95199* Catania», leggasi: «Manifattura Tabacchi - Piazza S. Cristoforo, 18 - *95100* Catania.

86A6480

Errata-corrige al bando di concorso, per esami, a complessivi due posti di operatore specializzato termoidraulico manutentore e di lavorazione di cui uno con il mestiere di «tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore» e uno col mestiere di «idraulico tubista», presso la manifattura tabacchi di Roma. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 7 agosto 1986).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche alle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario:

alla pag. 19, art. 2, lettera *g*), dove è scritto: «essere in possesso i partecipanti........ del certificato di abilitazione ecc.», leggasi: «essere in possesso, i partecipanti al posto di "tubista installatore di impianti termici ecc." del certificato di abilitazione ecc.»;

alla pag. 20, art. 4, terzo capoverso, dove è scritto: «Come previsto dalla D.D.G. n. 00/62398 del 6 dicembre 1979, all'esperimento pratico sarà attribuito ecc.», leggasi: «Come previsto dalla D.D.G. n. 00/62398 del 6 dicembre 1979 *alla prova d'arte o* all'esperimento pratico sarà attribuito ecc.»;

alla pag. 20, art. 4, quarto capoverso, dove è scritto: «......, non meno di 14/20 nell'esperimento pratico ecc.», leggasi: «......, non meno di 14/20 *nella prova d'arte o* nell'esperimento pratico ecc.».

86A6481

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 90.000
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 180.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 20.000
- semestrale . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 75.000
- semestrale . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 20.000
- semestrale . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . L. 285.000
- semestrale . . . L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 82.000
Abbonamento semestrale . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221